



GALMONTAGNAPPENNINO

Alta Versilia, Appennino Pistoiese, Media Valle e Garfagnana

**REGIONE TOSCANA
PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE (PSR) 2014-2020**

**STRATEGIA INTEGRATA DI SVILUPPO LOCALE
APPROVATA CON DGRT 1243/2016**

BANDO ATTUATIVO DELLA

MISURA 8

**“INVESTIMENTI NELLO SVILUPPO DELLE AREE FORESTALI E NEL
MIGLIORAMENTO DELLA REDDITIVITÀ DELLE FORESTE”**

SOTTOMISURA 8.6

**“SOSTEGNO AGLI INVESTIMENTI IN TECNOLOGIE SILVICOLE E NELLA
TRASFORMAZIONE, MOBILITAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DEI PRODOTTI
DELLE FORESTE ”**

ATTENZIONE

IL PRESENTE BANDO NON HA VALORE LEGALE:

È un documento di indirizzo (contenente i criteri di selezione già approvati da Regione Toscana) indicativo ma nelle parti sostanziali (beneficiari, tipologie di investimento, tipologie di spesa, % di contributo, massimali e minimali, criteri e requisiti di ammissibilità) è uno strumento di riferimento attendibile.

Bando Approvato dall'Assemblea dei Soci del 21 febbraio 2018



Regione Toscana



INDICE

1. Finalità e Risorse	3
1.1 Finalità e obiettivi.....	3
1.2 Entrata in vigore del regime	3
1.3 Dotazione finanziaria	3
2. Requisiti di ammissibilità	4
2.1 Richiedenti/Beneficiari	4
2.2 Condizioni di accesso	4
2.3 Condizioni per il pagamento dell'aiuto	5
3. Interventi finanziabili e spese ammissibili	6
3.1 Interventi finanziabili.....	6
3.2 Condizioni di ammissibilità degli interventi	13
3.2.1 Localizzazione degli interventi	13
3.2.2 Cantierabilità degli investimenti	13
3.2.3 Norme di protezione ambientale	14
3.2.4 Limitazioni sulla produzione di energia da fonti rinnovabili	14
3.2.5 Limitazioni collegate agli investimenti	15
3.2.6 Altre limitazioni	16
3.2.7 Ulteriori limitazioni collegate all'ammissibilità degli investimenti	17
3.3 Massimali e minimali	18
3.4 Durata e termini di realizzazione del progetto	18
3.4.1 Termine iniziale: decorrenza inizio attività e ammissibilità delle spese	18
3.4.2 Termine finale	18
3.5 Spese ammissibili/non ammissibili.....	19
3.5.1 Normativa di riferimento	19
3.5.2 Valutazione di congruità e ragionevolezza.....	19
3.5.3 Investimenti materiali e immateriali	19
3.5.4 Fornitura di beni e di servizi senza pagamento in denaro	19
3.5.5 Interventi/spese non ammissibili.....	20
3.6 Intensità del sostegno	20
3.7 Cumulabilità	20
4. Modalità e termini di presentazione della domanda	21
4.1 Modalità di presentazione della domanda di aiuto.....	21
4.2 Termini per la presentazione, la sottoscrizione e la ricezione della domanda di aiuto.....	21
4.3 Documentazione da allegare alla domanda di aiuto	21
5. Valutazione e istruttoria della domanda.....	23
5.1 Criteri di selezione/valutazione	23
5.2 Formazione della graduatoria	25
5.3 Gestione della graduatoria e domande parzialmente finanziate.....	26
5.4 Modalità di istruttoria e fasi del procedimento	26
5.5 Istruttoria di ammissibilità.....	27
5.6 Correzione degli errori palesi	27
6. Realizzazione e modifica dei progetti	28
6.1 Contratto per l'assegnazione dei contributi	28
6.2 Impegni del beneficiario	29
6.3 Modifiche dei progetti.....	31
6.4 Modifica del richiedente/beneficiario	31
7. Erogazione e rendicontazione	31
7.1 Modalità di rendicontazione delle spese ammissibili	31
7.2 Modalità di erogazione dell'aiuto.....	31
7.3 Erogazione dell'anticipo e garanzia fideiussoria	31
8. Verifiche, controlli e revoche	31
8.1 Verifica finale dei progetti	31
8.2 Rinuncia.....	32
8.3 Controlli e ispezioni	32
8.4 Sanzioni	32
9. Disposizioni finali	32

9.1	Informativa e tutela ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003	32
9.2	Responsabile del procedimento	32
9.3	Disposizioni finali	33

1. Finalità e Risorse

1.1 Finalità e obiettivi

Il presente bando viene emanato per dare attuazione alla sottomisura, denominata "8.6 Sostegno agli investimenti in tecnologie silvicole e nella trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei prodotti delle foreste" di cui all'art. 17, comma 1, lett. a) del Reg. (UE) n. 1305/2013, ed è stato elaborato in coerenza con le norme unionali, il "Programma di Sviluppo Rurale della Toscana", versione 5.1, approvato con DGRT n. 788 del 4 agosto 2015 con le modifiche approvate dalla Commissione Europea con Decisione di Esecuzione n. 7705 C(2017) del 14 novembre 2017, recepita con DGRT n.1381 del 11-12-2017 **(di seguito "PSR")**, la SISL del GAL MontagnAppennino approvata con DGRT n. 1243 del 5 dicembre 2016 e pubblicata sul Supplemento n. 175 alla parte II del BURT n. 48 del 29.11.2017, il DD 14426 del 6 ottobre 2017 di approvazione dei criteri di selezione, le "Disposizioni Comuni per l'Attuazione delle misure ad investimento", versione 2.0, approvate con Decreto Direttore ARTEA n. 127 del 18 ottobre 2017 **(di seguito "Disposizioni Comuni")**, la comunicazione di nulla osta della Regione Toscana protocollo n° e approvato dall'Assemblea dei soci del GAL MontagnAppennino del 21 febbraio 2018.

La presente sottomisura prevede un sostegno ai privati titolari della gestione di superfici forestali, ai Comuni e alle loro associazioni, alle Piccole e medie imprese, per l'esecuzione di investimenti materiali e immateriali volti a incrementare il potenziale economico delle foreste, ad aumentare il valore aggiunto dei prodotti forestali e al miglioramento dell'efficienza delle imprese attive nell'utilizzazione e trasformazione, mobilitazione, commercializzazione dei prodotti forestali. Tutto ciò in linea prioritariamente con i fabbisogni emersi nell'analisi SWOT della SISL e indirettamente del PSR Regione Toscana di seguito riportati:

- migliorare la competitività e l'efficienza delle aziende nonché il livello qualitativo della produzione;
- ampliare la diversificazione delle attività svolte dalle aziende agricole;
- migliorare la competitività delle filiere agroalimentari e forestali e sviluppare l'aggregazione e l'integrazione;
- incrementare la diversificazione delle fonti energetiche e il risparmio energetico;

La sottomisura contribuisce in modo non prioritario anche a soddisfare i seguenti fabbisogni:

- incrementare le nuove imprese gestite da giovani agricoltori e favorire il ricambio generazionale;
- promuovere strategie per la mitigazione e l'adattamento ai cambiamenti climatici

La sottomisura contribuisce anche agli obiettivi orizzontali della SISL Energie rinnovabili, Inclusione lavorativa di soggetti svantaggiati, indirettamente anche alle Focus area 3.A e in modo secondario alle Focus Area 2.B, 5.C e 5.E del PSR.

Il sostegno previsto nell'ambito della presente sottomisura è riconducibile alla seguente tipologia di intervento: *investimenti nelle tecnologie forestali e nella trasformazione, mobilitazione, commercializzazione e valore aggiunto dei prodotti forestali.*

Investimenti volti ad accrescere il valore aggiunto dei prodotti forestali e dei prodotti secondari del bosco in un'ottica di gestione sostenibile, favorendo gli investimenti per lo sviluppo e la razionalizzazione dei processi di utilizzazione forestali, trasformazione, commercializzazione e mobilitazione dei prodotti, al fine di contribuire alla modernizzazione dei vari soggetti e migliorare la distribuzione del reddito tra i vari attori operanti nel settore.

1.2 Entrata in vigore del regime

Il presente regime di aiuti entra in vigore dopo che è pervenuto l'Avviso di ricevimento, inviato dai servizi della Commissione con mail del .././.. ai sensi dell'art. 9 paragrafo 1 del Reg. (UE) n. 702/2014, relativo al regime SA. Sottomisura

1.3 Dotazione finanziaria

L'importo complessivo dei fondi messo a disposizione con il presente bando è pari a **€ 300.000,00 (trecentomila/00)**.

2. Requisiti di ammissibilità

2.1 Richiedenti/Beneficiari

Sono ammessi a presentare domanda e a beneficiare del sostegno i seguenti soggetti:

- Privati proprietari e/o titolari della gestione di superfici forestali (silvicoltori privati), soggetti gestori che amministrano gli usi civici, singoli o associati;
- Micro e piccole imprese, singole o associate, che operano nelle zone rurali coinvolte nelle filiere forestali per la gestione e valorizzazione della risorsa forestale e dei suoi prodotti (legnosi, prodotti secondari del bosco, beni e servizi ecosistemici).

2.2 Condizioni di accesso

I soggetti di cui al precedente paragrafo "Richiedenti/Beneficiari" devono dichiarare in domanda di aiuto di essere consapevoli che, per poter essere ammessi al sostegno e poter, poi, ricevere il pagamento dell'aiuto, devono soddisfare le seguenti condizioni di ammissibilità:

1. essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali, assistenziali, assicurativi, ai sensi dell'art. 1, comma 553 della L. 266/05;
2. non essere stato condannato (legale rappresentante) con sentenza passata in giudicato o nei cui confronti sia stato emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 c.p.p. per violazioni gravi, definitivamente accertate secondo la legislazione italiana e risultanti dal certificato generale del casellario giudiziale da documentazione equipollente dello Stato in cui sono stabiliti, nei dieci anni precedenti alla data di pubblicazione del bando per uno dei seguenti reati (delitti consumati o tentati anche se hanno beneficiato della non menzione): associazione per delinquere, associazione per delinquere di stampo mafioso, traffico illecito di rifiuti, associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope, corruzione, peculato, frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, terrorismo, riciclaggio, sfruttamento del lavoro minorile, illeciti in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, illeciti per omesso versamento di contributi previdenziali e assistenziali, illeciti in materia di salute e sicurezza del lavoro, illeciti in materia ambientale e di smaltimento dei rifiuti e di sostanze tossiche, illeciti in materia di sfruttamento del lavoro nero e sommerso e ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione. Se la sentenza non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione, ovvero non sia intervenuta riabilitazione, tale durata è pari a cinque anni, salvo che la pena principale sia di durata inferiore e, in tal caso, è pari alla durata della pena principale. Il richiedente è tenuto ad indicare tutte le condanne penali riportate. In ogni caso non rilevano i reati per i quali sia intervenuta la riabilitazione o la estinzione del reato dopo la condanna o in caso di revoca della condanna medesima o sia intervenuta la depenalizzazione.

Ai sensi di quanto disposto dalla Decisione n. 4 del 25-10-2016 sono considerati reati gravi in materia di lavoro:

- omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (articoli 589 e 590 c.p.; art. 25-septies del D.lgs. 231/2001);
 - reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro - articolo 603 bis c.p.;
 - gravi violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro (allegato I del D.lgs. 81/2008);
 - reati in materia di sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani (D.lgs. 24/2014 e D.lgs. 345/1999);
 - reati in materia previdenziale: omesso versamento ritenute operate nei riguardi dei lavoratori, di importo superiore a 10.000 euro (D.lgs. 463/1983); omesso versamento contributi e premi per un importo non inferiore al maggior importo tra 2.582,26 euro e il 50% dei contributi complessivamente dovuti (art. 37 L. 689/1981).
3. non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di cui all'articolo 186 bis del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, o nei casi in cui sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

I suddetti requisiti devono essere posseduti e verificati prima dell'emissione del contratto per l'assegnazione del contributo e prima del saldo degli aiuti. Nel caso del requisito di cui al punto 1), ai sensi dell'articolo 31 del DL 21 giugno 2013, n. 69 (Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia), la verifica prima del saldo degli aiuti deve essere fatta come previsto al successivo paragrafo 2.3 "Condizioni per il pagamento dell'aiuto".

Il mancato soddisfacimento di una o più delle condizioni di ammissibilità nei tempi sopra indicati porta all'esclusione della domanda o alla decadenza dal beneficio e conseguente risoluzione del contratto per l'assegnazione dei contributi con recupero degli aiuti erogati, maggiorati degli interessi.

Oltre a quanto sopra riportato, con la sottoscrizione della domanda i richiedenti devono dichiarare di essere consapevoli:

4. di non aver ottenuto altri finanziamenti (anche se solo in concessione e non ancora erogati) per ciascuna voce oggetto della domanda.
5. che sono ammissibili unicamente gli investimenti effettuati su, o per la gestione di, beni immobili (terreni, fabbricati) in possesso del richiedente in base a uno dei titoli elencati e con le limitazioni di cui al successivo paragrafo "Possesso di UTE/UPS".

Il richiedente che, successivamente alla presentazione della domanda di aiuto, ottenga la concessione/assegnazione di un altro contributo pubblico sullo stesso intervento, prima dell'emissione del contratto per l'assegnazione del contributo a valere sul PSR, deve comunicare di aver rinunciato all'altro contributo concesso oppure di rinunciare totalmente o in parte alle richieste di contributo contenute nella domanda di aiuto.

Il requisito di cui al precedente punto 4 deve essere posseduto e verificato prima dell'emissione del contratto per l'assegnazione del contributo e prima del saldo degli aiuti.

Il mancato soddisfacimento del punto 4 porta all'esclusione o alla decadenza dal beneficio per gli investimenti che non soddisfano detto criterio di ammissibilità e il recupero degli aiuti eventualmente erogati, maggiorati degli interessi

Per il requisito di cui al punto 5, si rimanda al successivo paragrafo "Possesso di UTE/UPS" per quanto attiene i termini, le modalità inerenti il possesso, il momento della verifica e le conseguenze inerenti il suo mancato soddisfacimento.

2.3 Condizioni per il pagamento dell'aiuto

I beneficiari, per poter ricevere il pagamento dell'aiuto, devono soddisfare quanto previsto nel precedente paragrafo "Condizioni di accesso". Nel caso venga riscontrata, in fase di istruttoria della domanda di pagamento una eventuale inadempienza contributiva collegata al requisito di cui al punto 1) del precedente paragrafo "Condizioni di accesso relative ai richiedenti/beneficiari" (regolarità contributiva), questa deve essere comunicata al beneficiario e segnalata nell'atto di approvazione dell'elenco di liquidazione. ARTEA provvede ad effettuare gli adempimenti di cui al comma 3 dell'articolo 31 del D.L. 69/2013 ed alle relative disposizioni in merito.

Il beneficiario deve essere, ai sensi dell'art. 91, comma 1, lettera b) del D.Lgs 159/2011 (nuovo codice antimafia) e ss.mm.ii., in regola con la certificazione antimafia (con esclusione dei beneficiari di diritto pubblico). Il mancato soddisfacimento del requisito porta alla decadenza dal beneficio e conseguente risoluzione del contratto per l'assegnazione dei contributi con recupero degli eventuali aiuti erogati, maggiorati degli interessi.

Inoltre è sospeso il pagamento degli aiuti alle imprese quando a carico dell'imprenditore risultano procedimenti penali in corso per i reati gravi in materia di lavoro come definiti nel precedente punto "Requisiti di ammissibilità" o quando l'imprenditore ha riportato per le medesime fattispecie di reato provvedimenti di condanna ancora non definitivi, fino alla definizione del procedimento penale. In caso di condanna il contributo è revocato.

3. Interventi finanziabili e spese ammissibili

3.1 Interventi finanziabili

Fermo restando le pertinenti disposizioni contenute nel paragrafo 8.1 "Descrizione delle condizioni generali" del PSR e le altre limitazioni di cui al presente bando, gli investimenti ammissibili e di seguito dettagliati sono quelli indicati nel paragrafo "Descrizione del tipo di intervento" della scheda della sottomisura 8.6 del PSR. Inoltre, tutti gli interventi, insieme alle spese generali e agli investimenti immateriali, sono ricompresi in quanto indicato nell'art. 41 del Reg (UE) 702/2014.

AZIONE A) - INVESTIMENTI NELLE TECNOLOGIE FORESTALI E NELLA TRASFORMAZIONE, MOBILIZZAZIONE, COMMERCIALIZZAZIONE E VALORE AGGIUNTO DEI PRODOTTI FORESTALI

Investimenti volti ad accrescere il valore aggiunto dei prodotti forestali e dei prodotti secondari del bosco in un'ottica di gestione sostenibile, favorendo gli investimenti per lo sviluppo e la razionalizzazione dei processi di utilizzazione forestali, trasformazione, commercializzazione e mobilitazione dei prodotti, al fine di contribuire alla modernizzazione dei vari soggetti e migliorare la distribuzione del reddito tra i vari attori operanti nel settore.

In particolare sono ammissibili e finanziabili le micro e piccole imprese che non gestiscono direttamente superfici forestali ma sono coinvolte nelle filiere forestali per la gestione e valorizzazione della risorsa forestale e dei suoi prodotti, gli investimenti di seguito riportati.

1) *acquisto di mezzi e macchine, attrezzature e impianti per il miglioramento del bosco, le utilizzazioni forestali, il concentramento e l'esbosco, la raccolta di assortimenti e biomasse legnose (miglioramento del rendimento economico/miglioramento ambientale)*

Per le macchine e attrezzature sono ammissibili a contributo gli acquisti di quelle appartenenti alle tipologie elencate nella successiva Tabella A) finalizzate all'esecuzione delle operazioni in essa indicate.

Per i beneficiari di questa azione, le superfici inserite in tabella A) per giustificare gli acquisti riguardano le superfici di bosco lavorate. Nel dettaglio deve verificarsi, pena la non ammissibilità, una delle seguenti condizioni, fatto salvo quanto previsto per le imprese di nuova costituzione e sotto riportato:

- aver lavorato, nell'ultimo esercizio precedente la consegna della domanda, una superficie boscata almeno pari alle superfici minime indicate nella tabella A) per ogni categoria di macchine e/o attrezzature;
- la media delle superfici lavorate nei tre esercizi precedenti sia pari alle superfici minime indicate per ogni categoria di macchine e/o attrezzature.

Tali condizioni sono verificate in base ad uno o entrambi i documenti di seguito elencati:

- contratto di acquisto bosco in piedi;
- atti autorizzativi/Dichiarazioni di inizio attività o simili.

Le imprese:

- i. di nuova costituzione, cioè costitutesi non oltre i 36 mesi precedenti alla data di ricezione della domanda di aiuto;
- ii. le imprese NON di nuova costituzione ma che hanno acquisito, non oltre i 36 mesi precedenti alla data di ricezione della domanda di aiuto, altre aziende o rami di azienda che svolgono le attività di cui al presente punto;
- iii. le imprese NON di nuova costituzione ma che hanno iniziato, non oltre i 36 mesi precedenti alla data di ricezione della domanda di aiuto, a svolgere le attività di cui al seguente punto non oltre i 36 mesi precedenti alla data di ricezione della domanda di aiuto;

invece che giustificare gli acquisti in base al dato storico relativo alle superfici lavorate, devono impegnarsi a conseguire, entro il terzo esercizio finanziario successivo a quello di presentazione della domanda di pagamento, le superfici minime di bosco oggetto di taglio sopra previste e necessarie a giustificare gli acquisti effettuati e ammessi a contributo.

In tali casi, pena la non ammissibilità, al momento della presentazione della domanda di aiuto il richiedente deve presentare la documentazione necessaria a dimostrare lo svolgimento dell'attività forestale (presenza nel Registro Imprese con il codice ATECO relativo allo svolgimento dell'attività forestale) e la data da cui è presente il relativo codice ATECO, nonché tutti i documenti necessari a dimostrare che il richiedente si trova in una delle condizioni di cui ai precedenti punti da i) a iii).

2) acquisto di mezzi e macchine, attrezzature e impianti per la raccolta, lo stoccaggio, dei prodotti secondari del bosco (miglioramento del rendimento economico/miglioramento ambientale)

E' ammesso a contributo l'acquisto e l'installazione di nuovi macchinari e attrezzature per la raccolta, il condizionamento, confezionamento, il magazzinaggio dei prodotti secondari del bosco. Oltre a tutte le attrezzature e le linee per l'esecuzione delle operazioni sopra indicate, sono ammissibili a finanziamento anche l'acquisto e l'eventuale installazione di altri macchinari o attrezzature idonee alla valorizzazione dei prodotti secondari del bosco, quali:

- a) macchinari, attrezzature e relativa impiantistica di collegamento per lavorazione, analisi, controllo, allarme;
- b) attrezzature per esecuzione di analisi e controllo di laboratorio;
- c) attrezzature e mezzi di movimentazione interna;
- d) acquisto e installazione di attrezzature informatiche (hardware) e di programmi informatici (software) stabilmente installati nell'impianto oggetto d'intervento e destinati direttamente alla gestione aziendale e ai processi di analisi e controllo.

3) acquisto di macchine ed attrezzature per interventi di classificazione, stoccaggio e primo trattamento dei prodotti legnosi, anche finalizzate alla predisposizione di assortimenti per gli utilizzi artigianali e/o energetici (miglioramento del rendimento economico/miglioramento della qualità delle produzioni)

Sono ammessi a contributo l'acquisto e l'installazione di tutte le attrezzature e le linee per l'esecuzione 10 delle operazioni sopra indicate e l'acquisto e l'eventuale installazione di altri macchinari, attrezzature, realizzazioni stabili, idonee alla valorizzazione dei prodotti legnosi della selvicoltura. In particolare sono ammissibili:

- a) rotoimbattrici per legna da ardere e/o fascine;
- b) macchinari, attrezzature e relativa impiantistica di collegamento per lavorazione, analisi, controllo, allarme;
- c) carri portatronchi, catene di carico, nastri trasportatori;
- d) segatronchi, seghe e troncatrici;
- e) attrezzature per la classificazione del legname;
- f) attrezzature e mezzi di movimentazione interna;
- g) acquisto e installazione di attrezzature informatiche (unità centrali, computer e stampanti) programmi informatici nonché realizzazione di siti web, destinati direttamente alla gestione e delle attività aziendali.

Tali investimenti sono ammissibili solo se sono destinati all'utilizzo nelle fasi precedenti la trasformazione industriale del legname, cioè se si verificano le condizioni riportate nel punto i) delle "Ulteriori specifiche relative all'azione A)".

4) acquisto di mezzi e macchine, attrezzature e impianti per la seconda trasformazione su piccola scala, anche a scopi energetici (miglioramento del rendimento economico/miglioramento ambientale)

Sono ammessi a contributo l'acquisto ed installazione di tutte le attrezzature e le linee per l'esecuzione delle operazioni sopra indicate. In particolare sono ammissibili:

- a) impianti tecnologici di servizio specificamente finalizzati all'attività di trasformazione e/o commercializzazione;
- b) bricchettatrici e confezionatrici di bricchetti ed altro;
- c) macchine o attrezzature per la pellettizzazione.

Tali investimenti sono ammissibili solo se sono destinati all'utilizzo nelle fasi precedenti la trasformazione industriale del legname, cioè se si verificano le condizioni riportate nel punto i) delle "Ulteriori specifiche relative all'azione A)".

5) realizzazione, miglioramento e adeguamento di beni immobili e infrastrutture logistiche destinata alla raccolta, deposito, stoccaggio, mobilitazione, stagionatura, prima lavorazione e/o commercializzazione di assortimenti legnosi, anche a scopi energetici (miglioramento del rendimento economico/miglioramento ambientale)

Sono ammessi a contributo i seguenti investimenti:

- a) realizzazione, miglioramento o adeguamento di fabbricati o altre strutture fisse (nonché il loro ampliamento o ristrutturazione funzionale) compresi: tettoie, depositi per carburanti o altri locali tecnici, piazzali pavimentati, impianti permanenti e la realizzazione delle opere accessorie ad essi collegati (recinzioni, impiantistica, ecc.), eseguiti su immobili già in possesso del richiedente, realizzati nell'ambito della presente azione;
- b) lavori e opere edili necessari per l'installazione e la funzionalità degli impianti, macchinari e attrezzature;
- c) realizzazione di impiantistica elettrica, idraulica, termo-sanitaria, anche per la produzione di energia da fonti rinnovabili, telefonica e similari, eseguita esclusivamente all'interno e per le esigenze dei fabbricati/strutture aziendali e della loro area di pertinenza, quando strettamente funzionale alle macchine e attrezzature finanziate;
- d) acquisto e installazione di attrezzature informatiche (hardware) e di programmi informatici (software) stabilmente installati nell'impianto oggetto d'intervento e destinati direttamente alla gestione aziendale e ai processi di analisi e controllo;
- e) attrezzature per spogliatoi, mense e servizi igienici utilizzati dal personale addetto (no materiale di consumo).

Tali investimenti sono ammissibili solo se sono destinati all'utilizzo nelle fasi precedenti la trasformazione industriale del legname, cioè se si verificano le condizioni riportate nel punto i) delle "Ulteriori specifiche relative all'azione A)".

La realizzazione di impianti per la produzione di energia è ammissibile esclusivamente se collegati ad altri interventi di cui ai punti a) e b) sopra riportati e se dimensionati in funzione delle esigenze di gestione della struttura finanziata. Nel periodo di impegno di cui al paragrafo "Periodo di non alienabilità e vincolo di destinazione" del documento "Disposizioni Comuni", è comunque sempre vietata la vendita dell'energia prodotta, anche in eccesso (vedi il successivo paragrafo "Limitazioni sulla produzione di energia da fonti rinnovabili").

6) costituzione e realizzazione di piattaforme logistiche di mercato per la commercializzazione dei prodotti legnosi (miglioramento del rendimento economico/ miglioramento della qualità delle produzioni)

Sono ammissibili a finanziamento investimenti per la realizzazione di piattaforme logistico - commerciali a carattere aziendale, per lo stoccaggio e commercializzazione di legname da opera o da lavoro e di biomasse forestali (sia di produzione che acquistate).

In particolare sono ammissibili a finanziamento l'acquisto o la realizzazione della seguente dotazione minima di infrastrutture e di attrezzature:

- realizzazione di una copertura ventilata e pavimentata per la stagionatura della legna e del cippato;
- realizzazione di un'area scoperta asfaltata adiacente alla copertura dove effettuare le operazioni di movimentazione, trasformazione e carico del legname, del cippato e della legna;
- realizzazione di un piazzale su fondo stabilizzato per lo stoccaggio e la stagionatura del legname tal quale;
- acquisto e messa in opera di una pesa calibrata;
- acquisto di strumenti per la misurazione del contenuto idrico del legname, della legna del cippato;
- acquisto e messa in opera di essiccatoio;
- acquisto di attrezzature connesse (e di cui ai precedenti punti A.3 e A.4)
- realizzazione di locali ad uso ufficio commerciale.

Tali investimenti sono ammissibili solo se sono destinati all'utilizzo nelle fasi precedenti la trasformazione industriale del legname, cioè se si verificano le condizioni riportate nel punto i) delle "Ulteriori specifiche relative all'azione A)".

Ulteriori specifiche relative all'azione A)

In generale, l'entità degli interventi/acquisti deve essere commisurata alle reali esigenze dell'impresa richiedente in rapporto alle indicazioni e previsioni contenute nella documentazione progettuale allegata alla domanda di aiuto.

Inoltre:

a) gli investimenti connessi all'uso del legno come materia prima o fonte di energia (compreso produzione di cippato o pellets) sono limitati alle operazioni precedenti la trasformazione industriale, cioè agli investimenti inferiori a 1,3 milioni di euro e che soddisfano uno o più dei seguenti elementi:

- o nel caso d'interventi precedenti la trasformazione del legname, con esclusione della produzione di cippato e pellets e delle segherie, sono eseguiti direttamente da aziende che gestiscono terreni forestali o da imprese di utilizzazione forestale, singole o associate, da aziende di prima trasformazione del legname o che producono assortimenti o prodotti legnosi semilavorati non finiti o grezzi;
- o per le segherie la capacità massima di lavorazione dei macchinari produttivi finanziati non deve essere superiore ai 5000 m³/anno, con un limite assoluto di materiale tondo in ingresso nella segheria di 10.000 m³;
- o nel caso di produzione di cippato o pellets, sono eseguiti direttamente dalle aziende che gestiscono terreni forestali, dalle imprese di utilizzazione forestale o da loro associazioni.

Sono sempre considerati trasformazione industriale (quindi non sono ammesse a finanziamento) le lavorazioni eseguite dalle industrie per la produzione dei mobili, dalle cartiere, delle industrie di produzione di pannelli e compensati.

b) le superfici forestali lavorate indicate nella Tabella A) possono essere calcolate tenendo presente tutte le superfici a bosco (così come definite dai commi da 1 a 3 dell'art. 3 della L.R. 39/00 e s.m.i.) utilizzate dal richiedente su tutto il territorio regionale e nel periodo di riferimento, indipendentemente dal titolo di possesso. Non è possibile utilizzare le stesse superfici due volte anche per domande diverse, per giustificare l'acquisto di più macchine o attrezzature uguali o simili. Le stesse superfici, invece, possono essere utilizzate più volte nella stessa annualità per giustificare l'acquisto di macchine o attrezzature destinate a funzioni diverse pur se comprese nello stesso gruppo definito da "Operazione/Superficie bosco lavorata" di cui alla Tabella A);

c) l'acquisto di più macchine operatrici o attrezzature simili o dello stesso tipo da parte di un unico richiedente può essere ammissibile solo in presenza di superfici forestali multiple di quelle indicate nella Tabella A) e in presenza di manodopera specializzata idonea e in numero sufficiente all'utilizzo delle macchine stesse. Tali presupposti devono essere oggetto di verifica da parte dall'Ufficio competente all'istruttoria;

d) nel caso di acquisto di macchine o attrezzature accoppiate, occorre dimostrare di possedere o che si intende acquistare contemporaneamente almeno una macchina principale idonea (per tipologia e potenza) all'utilizzo di quanto richiesto;

e) le trattrici gommate agricole, per essere idonee ai lavori forestali e quindi ammissibili a contributo, devono essere adattati ai lavori forestali e avere le seguenti specifiche tecniche minimali:

- essere a doppia trazione;
- essere dotate di cabina o di telaio di sicurezza;
- avere opportune protezioni del posto di guida (retinature anteriori e posteriori), del motore, della trasmissione, degli organi meccanici, della calandra, del serbatoio;
- avere pneumatici forestali con valvole di gonfiaggio adeguatamente protette.

f) l'acquisto di macchine operatrici o di attrezzature diverse da quelle elencate nella Tabella A) può essere autorizzato purché siano di esclusivo uso forestale e siano finalizzate all'esecuzione delle operazioni indicate e sia allegata, qualunque sia l'importo del contributo relativo alle macchine o attrezzature oggetto del finanziamento richiesto, una relazione tecnica a firma di un professionista abilitato e competente in base al relativo ordinamento professionale.

Tabella A

OPERAZIONE	SUPERFICIE BOSCO LAVORATE (AZIONE A) O IN POSSESSO - GESTIONE (AZIONE B)/TIPOLOGIA DI MACCHINE O ATTREZZATURE				
	ATTREZZATURE MINUTE E MACCHINE DI PICCOLE DIMENSIONI	ATTREZZATURE E MACCHINE MEDIO – PICCOLE	ATTREZZATURE E MACCHINE MEDIE	ATTREZZATURE E MACCHINE MEDIO/GRANDI	ATTREZZATURE E MACCHINE GRANDI
	SUPERFICIE BOSCO LAVORATE AZIONE A): INDIPENDENTEMENTE DALLA SUPERFICIE SUPERFICIE BOSCO IN POSSESSO - GESTIONE AZIONE B): 2 HA DI BOSCO	SUPERFICIE BOSCO LAVORATE AZIONE A): 4 ETTARI SUPERFICIE BOSCO IN POSSESSO - GESTIONE AZIONE B): 15 HA DI BOSCO	SUPERFICIE BOSCO LAVORATE AZIONE A): 8 ETTARI SUPERFICIE BOSCO IN POSSESSO - GESTIONE AZIONE B): 50 HA DI BOSCO	SUPERFICIE BOSCO LAVORATE AZIONE A): 16 ETTARI SUPERFICIE BOSCO IN POSSESSO - GESTIONE AZIONE B): 200 HA DI BOSCO	SUPERFICIE BOSCO LAVORATE AZIONE A): 40 ETTARI SUPERFICIE BOSCO IN POSSESSO - GESTIONE AZIONE B): 400 HA DI BOSCO
Taglio, allestimento, decespugliamento, potature e lavori manuali di supporto	<ul style="list-style-type: none"> - Motoseghe - Decespugliatori, anche a spalla o spalleggiati - Aste potatrici - Giratronchi - Slittini - Tirfor - Soffiatori - Altre attrezzature minute 	<ul style="list-style-type: none"> - Decespugliatori portati 			<ul style="list-style-type: none"> - Processor (allestitrice) - Harvester (abbatitrice/allestitrice) - Feller (abbatitrice; abbatitrice/esboscatrice) - teste abbattitrici - teste processor - teste harvester
Concentramento ed Esbosco		<ul style="list-style-type: none"> - Verricelli - Canalette - Rimorchi trazionati - Gabbie affastellatrici 	<ul style="list-style-type: none"> - Teleferiche con stazione motrice mobile ma senza motore indipendente o mini-gru a cavo anche di tipo tradizionale, purchè con lunghezza della fune portante non superiore a 500 m. 	<ul style="list-style-type: none"> - Skidder (trattore articolato) - Teleferiche con stazione motrice mobile e con motore indipendente o impianti tradizionali di caratteristiche medio grandi 	<ul style="list-style-type: none"> - Forwarder (trattore articolato portante)
Trasporto aziendale	<ul style="list-style-type: none"> - Motocarriole 	<ul style="list-style-type: none"> - Forche o pinze carica tronchi - Gru caricatori forestali 	<ul style="list-style-type: none"> - Trasporter (trattore con cassone) 		<ul style="list-style-type: none"> Carrelli per il trasporto di macchine operatrici

Tabella A - continua -

OPERAZIONE	SUPERFICIE BOSCO LAVORATE (AZIONE A) O IN POSSESSO - GESTIONE (AZIONE B)/TIPOLOGIA DI MACCHINE O ATTREZZATURE				
	ATTREZZATURE MINUTE E MACCHINE DI PICCOLE DIMENSIONI	ATTREZZATURE E MACCHINE MEDIO – PICCOLE	ATTREZZATURE E MACCHINE MEDIE	ATTREZZATURE E MACCHINE MEDIO/GRANDI	ATTREZZATURE E MACCHINE GRANDI
	SUPERFICIE BOSCO LAVORATE AZIONE A): INDIPENDENTEMENTE DALLA SUPERFICIE SUPERFICIE BOSCO IN POSSESSO - GESTIONE AZIONE B): 2 HA DI BOSCO	SUPERFICIE BOSCO LAVORATE AZIONE A): 4 ETTARI SUPERFICIE BOSCO IN POSSESSO - GESTIONE AZIONE B): 15 HA DI BOSCO	SUPERFICIE BOSCO LAVORATE AZIONE A): 8 ETTARI SUPERFICIE BOSCO IN POSSESSO - GESTIONE AZIONE B): 50 HA DI BOSCO	SUPERFICIE BOSCO LAVORATE AZIONE A): 16 ETTARI SUPERFICIE BOSCO IN POSSESSO - GESTIONE AZIONE B): 200 HA DI BOSCO	SUPERFICIE BOSCO LAVORATE AZIONE A): 40 ETTARI SUPERFICIE BOSCO IN POSSESSO - GESTIONE AZIONE B): 400 HA DI BOSCO
Primo condizionamento		<ul style="list-style-type: none"> - Sega o sega spacca - Spaccalegna - Cippatrici piccole, con motore proprio o azionate da trattore o motrice, che per lavorare necessitano di potenze massime fino a 50 kW - Scortecciatici - Sramatrici - Puntapali - Segherie mobili - Imballatrici 	<ul style="list-style-type: none"> - Cippatrici medie, con motore proprio o azionate da trattore o motrice , che per lavorare necessitano di potenze massime comprese tra i 51 e 100 kW 	<ul style="list-style-type: none"> Cippatrici medio-grandi, con motore proprio o azionate da trattore o motrice , che per lavorare necessitano di potenze massime comprese tra i 101 - 130 kW 	<ul style="list-style-type: none"> - Cippatrici grandi, con motore proprio o azionate da trattore o motrice , che per lavorare necessitano di potenze massime superiori ai 130 kW
Lavori forestali vari		<ul style="list-style-type: none"> Semoventi idonei ai lavori forestali, con potenza compresa tra 5 e 10 kW 	<ul style="list-style-type: none"> - Trattori forestali gommati di potenza compresa fra i 35 e i 125 kW - Trattori cingolate di potenza compresa fra i 35 e 125 kW 	<ul style="list-style-type: none"> - Trattori forestali gommati di potenza superiore ai 125 kW - Semoventi idonei ai 	<ul style="list-style-type: none"> - Semoventi idonei ai lavori forestali, con potenza compresa tra 51 e 75 kW - Escavatori tipo ragno di potenza

			<ul style="list-style-type: none"> - Trattrici agricole gommate adattate ai lavori forestali e di potenza compresa fra i 35 e i 125 kW - Escavatori retroportati; - Semoventi idonei ai lavori forestali, con potenza compresa tra 11 e 30 kW 	<p>lavori forestali, con potenza compresa tra 31 e 50 kW</p> <ul style="list-style-type: none"> - Escavatori tipo ragno di potenza fino a 100 kW 	superiore ai 100 kW
--	--	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------

Azione B) Spese generali

Le spese generali, di cui al paragrafo "Spese generali" del documento "Disposizioni Comuni", sono ammissibili nel limite massimo del 10%, calcolato sull'importo complessivo degli investimenti di cui alla precedente lettera A. Nella suddetta percentuale sono inclusi i costi per gli studi di fattibilità; sono incluse anche i costi per le ricerche e analisi di mercato solo se sono collegate all'investimento. Sono esclusi i costi per gli investimenti immateriali.

Nel caso di acquisto di macchine o attrezzature, gli onorari dei professionisti sono finanziabili nella misura massima dell' 1% dell'importo complessivo dell'investimento a cui si riferiscono.

Fra gli studi di fattibilità sono incluse le seguenti tipologie di spesa, solo se collegate all'investimento e riconducibili a:

- valutazione costi/benefici degli interventi;
- studio delle disponibilità di biomasse per uso energetico;
- ricerche e analisi di mercato.

Per la definizione di spese generali e delle specifiche ad esse collegate si rimanda a quanto previsto al paragrafo "Spese generali" del documento "Disposizioni Comuni".

Azione C) Cartelloni, poster e targhe per azioni di informazione e pubblicità ai sensi del Reg. di esecuzione (UE) n. 808 del 2014.

Le spese per informazione e pubblicità (cartelloni, poster o targhe) sono obbligatorie, vedi paragrafo 6.3 "Disposizioni in materia di informazione, comunicazione e pubblicità" del presente bando.

3.2 Condizioni di ammissibilità degli interventi

3.2.1 Localizzazione degli interventi

L'UTE o l'unità produttiva aziendale, per poter essere ammessi al sostegno e beneficiare del pagamento degli aiuti, devono ricadere all'interno del territorio eligibile delle province di Lucca e Pistoia, della SISL del GAL MontagnAppennino e rispondere a quanto previsto nei paragrafi "Localizzazione degli investimenti materiali" e "Localizzazione degli investimenti immateriali" del documento "Disposizioni Comuni".

Fanno eccezione le macchine e attrezzature mobili il cui acquisto può essere riferito a tutte le superfici in gestione del beneficiario (anche facenti capo a UTE/UPS diverse) o utilizzate da micro e piccole imprese che operano nelle zone rurali, coinvolte nelle filiere forestali per la gestione e valorizzazione della risorsa forestale e dei suoi prodotti, che possono essere collocate momentaneamente anche in UTE/UPS diverse da quelle indicate in domanda di aiuto purché ricadenti nel territorio della regione Toscana e nella disponibilità o oggetto di utilizzazione forestale da parte del beneficiario.

Gli interventi selvicolturali di cui al precedente paragrafo "Interventi finanziabili", sono ammissibili se eseguiti in bosco (così come definito dalla L.R. 39/00, AD ESCLUSIONE DEI CASTAGNETI DA FRUTTO). Fanno eccezione gli interventi a sviluppo lineare o che per caratteristiche tecniche necessitano di essere realizzate anche in terreni non boscati (sentieri, piste, infrastrutture, edifici, piattaforme), che sono ammissibili anche se realizzati in aree non boscate purché al servizio del bosco.

3.2.2 Cantierabilità degli investimenti

E' richiesta la cantierabilità solo per le opere e gli interventi che sono soggetti a permesso di costruire ai sensi della L.R. n. 65/2014 e/o sono soggetti a Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) ai sensi della legge regionale n. 10/2010 e del DM del 30/3/2015 n. 52.

Il permesso di costruire e/o la VIA devono essere stati acquisiti entro la data di ricezione delle singole domande di aiuto;

La mancanza di tali requisiti, quando richiesto, porta all'esclusione dal contributo degli interventi soggetti a permesso a costruire e/o VIA.

Per le altre tipologie di interventi non è richiesto il requisito della cantierabilità e l'acquisizione dei relativi permessi/autorizzazioni necessari alla realizzazione degli interventi stessi, può avvenire anche dopo la presentazione della domanda di aiuto, purché acquisiti precedentemente all'inizio dei lavori (se previsto dalla normativa vigente) con indicazione degli estremi nella domanda di pagamento.

3.2.3 Norme di protezione ambientale

1. Gli interventi, effettuati all'interno di siti Natura 2000 (SIC, ZPS) e (SIR), devono:
 - a) essere compatibili con le 'Norme tecniche relative alle forme e alle modalità di tutela e conservazione dei siti di importanza regionale' di cui alla DGR n. 644 del 5 Luglio 2004 e alla DGR n. 454 del 16 giugno 2008;
 - b) essere corredati da studio di incidenza ai sensi della normativa vigente (Direttiva 92/43 CEE, DPR 357/97 e smi, D.Lgs 152/06 e smi, LR 30/2015).

Qualora gli interventi siano effettuati all'interno di Aree protette istituite ai sensi della L. 394/91 e LR 30/2015 e s.m.i., devono essere conformi ai contenuti previsti dagli strumenti di pianificazione e regolamentazione redatti dai soggetti gestori di tali aree protette.

Nella relazione allegata alla domanda devono essere descritti gli elementi utili a giustificare la compatibilità con le 'Norme tecniche relative alle forme e alle modalità di tutela e conservazione dei siti di importanza regionale' di cui alla suddetta lettera a), nel caso di interventi effettuati all'interno di siti Natura 2000, o la conformità ai contenuti previsti dagli strumenti di pianificazione e regolamentazione redatti dai soggetti gestori delle Aree protette, nel caso di interventi effettuati all'interno di dette Aree.

2. Per gli interventi soggetti a Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) ai sensi della L.R. 10/2010 e DM del 30/3/2015, n. 52, la VIA deve essere acquisita nei modi e nei termini indicati nel precedente paragrafo "Cantierabilità degli investimenti" e gli estremi della stessa devono essere comunicati come previsto nel successivo paragrafo "Documentazione da allegare alla domanda di aiuto".

3.2.4 Limitazioni sulla produzione di energia da fonti rinnovabili

Il sostegno per la realizzazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili è concesso limitatamente a quelli che hanno l'obiettivo di soddisfare il fabbisogno energetico relativo alle attività aziendali collegate alla gestione delle superfici forestali o allo stoccaggio, trasformazione e commercializzazione dei prodotti forestali e del sottobosco di produzione aziendale. Non possono essere oggetto di finanziamento ai sensi del presente bando progetti che prevedono esclusivamente i costi per la realizzazione di impianti per la produzione di energia non collegati alla richiesta di intervento anche per le strutture ai cui sono al servizio.

Pertanto devono essere dimensionati per una capacità produttiva non superiore al consumo medio annuale combinato di energia termica e elettrica dell'azienda, escluso quello familiare.

Il dimensionamento deve essere giustificato con una stima contenuta nella relazione tecnica che dimostri le necessità energetiche relative alle attività richiamate al primo capoverso.

Non è ammessa la vendita di energia prodotta da fonti rinnovabili. Non è considerata vendita il servizio di "scambio sul posto".

Gli impianti energetici finanziati nell'ambito del presente tipo di operazione non devono beneficiare della tariffa incentivante o, più in generale, di altre agevolazioni o finanziamenti pubblici come meglio descritto nel successivo paragrafo "Cumulabilità".

Gli impianti per la produzione di energia da biomasse sono finanziabili solo se si verificano tutte le seguenti condizioni:

1. sono destinati esclusivamente alla produzione di calore;
2. non utilizzano biomasse derivanti da colture dedicate esclusivamente alla produzione di biomassa a scopi energetici (quali gli impianti di Short rotation forestry);
3. utilizzano solo biomasse legnose di origine forestale, ad esclusione del pellet, così come definite alle lettere c) e d) dell'allegato X alla Parte V, Parte II sez. 4 del D.LGS 152 del 03/04/2006 e s.m.i. "Norme in materia ambientale", di seguito meglio specificate:
 - a. materiale vegetale prodotto da interventi selvicolturali, da manutenzione forestale e da potatura (lettera c, sopra citata);
 - b. materiale vegetale prodotto dalla lavorazione esclusivamente meccanica e dal trattamento con aria, vapore o acqua anche surriscaldata di legno vergine e costituito da cortecce, segatura, trucioli, chips, refili e tondelli di legno vergine, granulati e cascami di legno vergine, granulati e cascami di sughero vergine, tondelli, non contaminati da inquinanti. (lettera d, sopra citata);
4. - non sono ammessi combustibili diversi da quelli sopra elencati anche se utilizzati in quota parte.

Ai fini di quanto previsto dall'articolo 13(c) del Reg. 807 del 11/3/2014, si prevedono i seguenti standard minimi di efficienza in linea con la normativa nazionale (DPR 74/2013), i generatori di calore devono avere valore minimo di rendimento di combustione espresso in percentuale pari a $87 + 2\log P_n$ (dove $\log P_n$ = logaritmo in base 10 della potenza utile nominale espressa in kW);

Tutti gli elementi di cui sopra devono essere verificati, in ammissibilità, in base alla documentazione tecnica relativa gli impianti che si intende realizzare e, al pagamento, in base alle specifiche tecniche degli impianti realizzati e delle attrezzature oggetto di finanziamento.

3.2.5 Limitazioni collegate agli investimenti

Il sostegno, pena la non ammissibilità, è concesso agli investimenti che oltre a quanto previsto nei paragrafi precedenti soddisfano quanto segue:

- a) gli investimenti sono ammessi al sostegno se sono rispettate le pertinenti condizioni di complementarietà descritte nel paragrafo 14 "Informazione di complementarietà" del PSR della Toscana;
- b) non si considerano "manutenzione ordinaria/straordinaria" (e quindi sono ammissibili):
 - 1) le opere e lavori edili che riguardano:
 - la modifica di porte e pareti interne;
 - la realizzazione ed integrazione di servizi igienico-sanitari e tecnologici;
 - il rifacimento a fini ambientali (come ad esempio gli interventi per l'efficientamento energetico), igienici e di sicurezza nei luoghi di lavoro di impianti, pareti, infissi, pavimentazioni interne, coperture;
 - l'abbattimento di barriere architettoniche;
 - 2) gli «Adeguamenti funzionali» o i «miglioramenti» intesi come tutti quelli interventi che comportano modifiche o integrazioni ad opere già esistenti (ad esempio, piccole sistemazioni idraulico forestali; lungo la viabilità, modifiche o rettifiche di tracciato che ne migliorino o ne facilitino la transitabilità o la funzionalità, opere per la regimazione delle acque);
 - 3) gli interventi che, se presi in via esclusiva afferiscono chiaramente alla categoria delle manutenzioni, ma in effetti costituiscono il completamento di nuove opere o di opere di cui ai punti precedenti (ad

esempio: ricarica del fondo localizzato e a completamento di opere di adeguamento in una viabilità o di un sentiero);

- 4) gli interventi selvicolturali la cui cadenza temporale (stabilita dalla normativa o dalla corretta prassi tecnica) sia superiore al periodo di impegno;
- c) gli investimenti immateriali per l'acquisizione di programmi informatici sono ammissibili purché collegati ad investimenti materiali e se connessi e funzionali alle realizzazioni previste dal progetto. In ogni caso, la quota complessiva delle spese immateriali, comprensiva anche delle spese generali, non può essere superiore al 25% dell'intero investimento.

3.2.6 Altre limitazioni

- a) Giustificazione acquisto macchinari: gli acquisti delle macchine ed attrezzature sono ammissibili a contributo in funzione della superficie di bosco nelle disponibilità del richiedente. Nel caso di micro e piccole imprese che non gestiscono direttamente superfici forestali, invece si fa riferimento alle le superfici di bosco lavorate negli anni precedenti alla presentazione della domanda di aiuto.
- b) Commercializzazione: non sono ammissibili i progetti presentati da soggetti che svolgono esclusivamente attività di commercializzazione (solo acquisto, deposito e vendita dei prodotti forestali o dei prodotti assimilabili e/o dei prodotti secondari del bosco) ad esclusione di quelli presentati da soggetti giuridicamente riconosciuti che soddisfano entrambi i requisiti di seguito riportati:
 - a) associano imprese operanti nella produzione e/o utilizzazione di prodotti forestali;
 - b) si impegnano a commercializzare, per almeno il 51% del valore totale annuo, prodotti forestali o del sottobosco ottenuti dalla produzione e/o trasformazione delle imprese associate anche se non direttamente trasformati da quest'ultime. Tali prodotti devono rappresentare almeno il 51% del valore totale annuo della produzione di materie prime forestali o del sottobosco di ciascuna impresa associata. La suddetta dimostrazione dei vantaggi per i produttori di base si applica per i 3 anni successivi alla data di ricezione della domanda di pagamento.
- c) Vantaggio per i produttori forestali di base Nel caso del sostegno alla commercializzazione dei prodotti forestali e dei prodotti secondari del bosco, ai fini del presente bando per 'impianto' si intende la struttura destinata alla commercializzazione dei prodotti trasformati e non.

I prodotti primari di base possono provenire da conferimento da parte dei soci/consorziati. Ai fini della dimostrazione del conferimento e dei vantaggi per i produttori di base è necessario verificare che:

1. per le cooperative o Organizzazioni di Produttori o Associazioni di produttori o di imprese, che associano produttori del prodotto di base oggetto dell'attività di commercializzazione, sia stato adottato uno statuto o un regolamento con vincolo di conferimento della produzione dei soci;
2. per i consorzi, che associano produttori del prodotto di base oggetto dell'attività di commercializzazione, sia stato sottoscritto un contratto con vincolo di conferimento da parte dei consorziati.

La dimostrazione della partecipazione adeguata e duratura ai vantaggi economici per i produttori di base è verificata, al termine di ciascuno dei tre anni di vincolo previsti, con la presentazione di:

1. in caso di cooperative agro-forestali, consorzi forestali e Organizzazioni di Produttori o Associazioni di produttori o di imprese, che associano produttori del prodotto di base oggetto dell'attività di commercializzazione:

- 1) statuto o regolamento con vincolo di conferimento della produzione dei soci ovvero contratto di consorzio con vincolo di conferimento da parte dei consorziati/associati;
- 2) idonea documentazione attestante la quantità totale di prodotti commercializzata nell'impianto oggetto di aiuto e la quantità di prodotti conferiti dai soci;
- 3) nel caso di acquisto di prodotti forestali, idonea documentazione consistente nella predisposizione di tabelle riepilogative delle quantità di prodotto trasformato e/o commercializzato sulla base delle fatture di acquisto della materia prima. Le tabelle devono essere suddivise per fornitore e contenere le indicazioni relative al possesso, da parte dei fornitori, del requisito di produttore di base, così come previsto dal presente bando;

4) nel caso di produzione propria, idonea documentazione amministrativa, ai sensi della normativa vigente, con l'indicazione delle superfici agricole a tale scopo impiegate e delle quantità di prodotto agricolo ottenuto per l'impianto oggetto di finanziamento;

Il beneficiario è pertanto tenuto, nei 60 giorni successivi a ciascuna scadenza annuale dalla data di decorrenza dell'impegno e per i 3 anni successivi, a presentare la suddetta documentazione completa e in modo ricevibile all'Ufficio competente all'istruttoria. Il termine della scadenza annuale è individuato nel 31 dicembre di ogni anno; per il primo anno di vincolo il 31 dicembre è riferito a quello dell'anno successivo alla presentazione della domanda di pagamento sul sistema informativo di ARTEA. Su motivata richiesta del beneficiario può essere concessa una proroga di ulteriori 30 giorni per la presentazione della documentazione. In caso di ritardo nella presentazione della documentazione, il soggetto competente dell'istruttoria invia una comunicazione allo stesso beneficiario indicando un termine perentorio entro il quale inviare la suddetta documentazione; decorso inutilmente quest'ultimo termine vengono applicate le sanzioni secondo le modalità previste al precedente paragrafo "Sanzioni".

3.2.7 Ulteriori limitazioni collegate all'ammissibilità degli investimenti

Sono ammessi al sostegno e, poi, sono ammessi a beneficiare del pagamento degli aiuti, gli investimenti che soddisfano, oltre a quanto previsto nei paragrafi precedenti, quanto segue:

- a) sono realizzati conformemente a quanto previsto dalla L.R. 39/00 e s.m.i., dal Regolamento Forestale della Toscana vigente, anche al fine di garantire la rispondenza dell'intervento a criteri di sostenibilità ambientale e la compatibilità con la buona gestione forestale;
- b) ai fini della verifica della sussistenza dell'obbligo del possesso di un Piano di gestione forestale o di uno strumento equivalente, si considerano accorpate le superfici forestali che rispondono ai criteri definiti dal comma 8 dell'art. 10 del Regolamento forestale della Toscana e s.m.i.;
- c) rispettano, nel caso di tagli boschivi su superfici superiori ad un ettaro, le disposizioni di cui all'art. 47, commi 6 ter, 6 quater, 6 quinquies della L.R. 39/00 e s.m.i. (in merito all'obbligo di ricorrere a imprese boschive iscritte all'Elenco regionale delle ditte boschive);
- d) sono conformi al diritto applicabile unionale e alle disposizioni nazionali e regionali attuative del diritto unionale. Nel caso di acquisti di macchinari e attrezzature la presenza della marcatura "CE" ai sensi della normativa unionale vigente soddisfa la garanzia del rispetto dei requisiti unionali;
- e) sono congrui rispetto all'ordinamento produttivo, alla capacità produttiva e alle esigenze gestionali dell'UTE/UPS indicata in domanda di aiuto;
- f) sono limitati alle strutture aziendali.
- g) rispettano le disposizioni contenute al paragrafo "Spese ammissibili/non ammissibili" del documento "Disposizioni Comuni";
- h) sono inclusi nel sotto paragrafo "Interventi finanziabili";
- i) sono limitati alle strutture produttive aziendali;
- j) sono conformi al diritto applicabile unionale e alle disposizioni nazionali e regionali attuative del diritto unionale. Nel caso di acquisti di macchinari e attrezzature la presenza della marcatura "CE" ai sensi della normativa unionale vigente soddisfa la garanzia del rispetto dei requisiti unionali;
- k) sono congrui rispetto all'ordinamento produttivo, alla capacità produttiva e alle esigenze gestionali dell'UTE/UPS indicata in domanda di aiuto;
- l) se effettuati allo scopo di ottemperare ai requisiti comunitari di nuova introduzione, non siano ancora scaduti i termini per cui detti requisiti diventano obbligatori per l'azienda agricola.

Ferme restando le disposizioni vigenti in materia di appalti pubblici, nei casi da queste previsti e per tutti gli interventi eseguiti dagli Enti locali competenti ai sensi della L.R. 39/00 "Legge forestale della Toscana", per le tipologie di opere previste dagli artt. 10 e 15 si rimanda anche alle disposizioni previste dal Capo I Titolo III della L.R. n. 39/00.

3.3 Massimali e minimali

Il **contributo massimo** erogabile per beneficiario è di **euro 80.000,00**.

Il **contributo minimo** attivabile ammesso per domanda è di euro **5.000,00**.

La domanda di aiuto è esclusa dal finanziamento qualora il contributo minimo richiesto o determinato in istruttoria di ammissibilità scende al di sotto del suddetto limite minimo.

Viene, invece ammessa a pagamento la domanda il cui contributo, determinato in sede di istruttoria a saldo, scende al di sotto di tale importo minimo.

3.4 Durata e termini di realizzazione del progetto

3.4.1 Termine iniziale: decorrenza inizio attività e ammissibilità delle spese

Un progetto o un'attività è ammissibile a finanziamento a condizione che "l'avvio dei lavori del progetto o dell'attività" e le relative spese decorrano a partire dal giorno successivo alla ricezione della domanda di aiuto, eccezione fatta per le spese generali di cui all'art. 45.2 c) del Reg. (UE) n. 1305/2013 effettuate nei **24 mesi** prima della presentazione della domanda stessa e connesse alla progettazione dell'intervento proposto nella domanda di sostegno, inclusi gli studi di fattibilità .

Si intende per "**avvio dei lavori del progetto o dell'attività**" la data di inizio delle attività o dei lavori di costruzione relativi all'investimento oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o impiegare servizi o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile il progetto o l'attività, a seconda di quale condizione si verifichi prima (articolo 2 comma 25 del reg. UE n.702/2014).

L'inizio/avvio delle attività deve essere così dimostrato:

- a) **nel caso di interventi soggetti a permesso a costruire**, l'impresa richiedente deve indicare la data di presentazione al Comune competente della "Comunicazione di inizio lavori", così come disposto dalla L.R. n. 65/2014. Ai fini della dimostrazione del rispetto di quanto sopra si fa riferimento:
 - alla data in cui il gestore della PEC rende disponibile il documento informatico nella casella di posta elettronica certificata del destinatario (nel caso di invio tramite PEC);
 - alla data del timbro postale di invio della comunicazione (nel caso di spedizione tramite raccomandata AR);
 - alla data del protocollo di arrivo al Comune (nel caso di consegna a mano);
- b) **nel caso di investimenti soggetti a Segnalazione Certificata di Inizio Attività** (SCIA di cui alla L.R. n. 65/2014) l'inizio dei lavori è attestato dalla data della presentazione della SCIA se successiva a quella della ricezione della domanda di aiuto. Nel caso in cui la data di presentazione della SCIA sia antecedente alla presentazione della domanda di aiuto, il richiedente deve produrre una dichiarazione nella quale viene indicata la data effettiva di inizio dei lavori;
- c) **nel caso di investimenti eseguibili come attività di edilizia libera** (di cui alla L.R. n. 65/2014), il richiedente deve produrre una dichiarazione nella quale viene indicata la data effettiva di inizio dei lavori o deve indicare la data di presentazione al Comune competente della Comunicazione di Attività di Edilizia Libera;
- d) **nel caso di acquisto di macchinari e attrezzature** il richiedente deve produrre documenti amministrativi relativi agli acquisti effettuati (contratti di acquisto o, in mancanza di questi ultimi, fatture dei beni acquistati o altri giustificativi di spesa) nei quali sia indicata la data effettiva di acquisto;
- e) **nel caso di investimenti collegati all'esecuzione di interventi selvicolturali** previsti dalla L.R. 39/00 e s.m.i. o ai fini del vincolo idrogeologico il richiedente deve produrre una dichiarazione nella quale viene indicata la data effettiva di inizio dei lavori;
- f) **nel caso di investimenti immateriali necessari alla realizzazione del progetto**, il richiedente deve produrre documenti amministrativi (contratti per l'acquisizione dei servizi o, in mancanza di questi ultimi, fatture o altri giustificativi di spesa) nei quali risulti la data di stipula o la data di acquisto.

3.4.2 Termine finale

I progetti dovranno concludersi entro il termine per la presentazione della domanda di pagamento indicato nel contratto per l'assegnazione dei contributi, salvo modifica del suddetto termine per effetto di proroghe

richieste e concesse nel rispetto delle disposizioni contenute nel paragrafo "Proroga dei termini" del documento "Disposizioni Comuni".

3.5 Spese ammissibili/non ammissibili

3.5.1 Normativa di riferimento

Le norme sull'ammissibilità delle spese, incluse quelle collegate alle modalità di pagamento e alla gestione dei flussi finanziari, sono definite al paragrafo "Spese ammissibili/non ammissibili" del documento "Disposizioni Comuni".

Nei paragrafi che seguono sono riportati ulteriori dettagli di natura tecnico/operativa, collegati a specifiche tipologie di spesa.

3.5.2 Valutazione di congruità e ragionevolezza

La valutazione della congruità e della ragionevolezza dei costi, ai fini dell'ammissibilità di una spesa, deve avvenire nei modi e nei termini indicati nel paragrafo "Imputabilità, pertinenza, congruità e ragionevolezza" del documento "Disposizioni Comuni" a cui si rinvia.

Il "Prezzario dei Lavori Pubblici della Toscana" approvato con DGRT n. 555/17 consultabile al seguente indirizzo: <http://prezzariolpp.regione.toscana.it/> (di seguito "Prezzario dei Lavori Pubblici della Toscana") deve essere preso come riferimento ai fini della verifica della ragionevolezza della spesa in abbinamento al metodo dei tre preventivi con riferimento alla fornitura di materiali (esempio piante, pali etc reperibili nelle sezioni "attrezzature" o "prodotti").

Limitatamente all'acquisizione di trattori e mietitrebbie, si utilizzano le tabelle standard di costi unitari - UCS (opzione b, comma 1 dell'art. 67 del Reg. (UE) n. 1303/2013), per classe di potenza nominale, di cui alla metodologia di calcolo adottata dalla RRN/ISMEA (lettera a), comma 5, art. 67 del Reg. UE 1303/2013), certificata ai sensi dell'articolo 62 del Reg (UE) n. 1305/2013, comprendente 9 sottocategorie di trattori e 2 sottocategorie di mietitrebbie".

Nel caso di componenti edili a misura non presenti nel prezzario o caratterizzati da particolare difficoltà di esecuzione, si rinvia alla "nota metodologica" del prezzario regionale in merito al "cantiere tipo".

3.5.3 Investimenti materiali e immateriali

L'ammissibilità degli investimenti materiali e immateriali è valutata nei modi e nei termini previsti nel paragrafo "Costi d'investimento materiali e immateriali" del documento "Disposizioni Comuni" a cui si rinvia.

Il prezzario di riferimento per l'elaborazione dei computi metrici analitici previsti nel paragrafo "Spese ammissibili/non ammissibili – Costi d'investimenti materiali e immateriali" del documento "Disposizioni Comuni". è il "Prezzario dei Lavori Pubblici della Toscana".

Nel caso di lavori o interventi particolari non previsti nelle voci del suddetto prezzario, deve essere presentata apposita analisi dei prezzi debitamente documentata, che sarà comunque soggetta a verifica di congruità da parte del soggetto competente dell'istruttoria.

3.5.4 Fornitura di beni e di servizi senza pagamento in denaro

Sono ammesse a finanziamento esclusivamente le operazioni di carattere agronomico e forestale eseguite direttamente dagli imprenditori agricoli e forestali e dai loro familiari che gestiscono in maniera diretta l'intervento portandolo a termine con l'ausilio delle proprie dotazioni aziendali (utilizzo di macchine e materiale disponibile in azienda).

Le operazioni di carattere agronomico e forestale ammesse al sostegno sono limitate agli investimenti di cui al paragrafo "Interventi finanziabili – Investimenti relativi al tipo di azione 4.1.1" - lettera A.6 "miglioramenti fondiari"- di seguito elencati:

- "1) impianti per la produzione di specie vegetali poliennali" (tutti gli investimenti elencati nel punto);

- "2) realizzazione degli elementi strutturali collegati alla gestione del pascolo" (limitatamente agli investimenti previsti al primo, secondo e terzo trattino di detto punto);
- "3) Sistemazioni idraulico agrarie" (tutti gli investimenti elencati nel punto).

Dette operazioni sono ammesse a finanziamento a condizione che soddisfano tutti i requisiti previsti al paragrafo "Spese ammissibili/non ammissibili - Fornitura di beni e di servizi senza pagamento in denaro" del documento "Disposizioni Comuni".

Il prezzario di riferimento per tale tipologia di lavori è il "Prezzario dei Lavori Pubblici della Toscana" al netto degli utili di impresa e delle spese generali.

3.5.5 Interventi/spese non ammissibili

Oltre a quanto indicato nel paragrafo "Spese ammissibili/non ammissibili" – "Spese non ammissibili, vincoli e limitazioni" del documento "Disposizioni Comuni", **non sono ammissibili** le seguenti specifiche tipologie di interventi/spesa:

1. gli interventi sui castagneti da frutto;
2. spese generali relative agli investimenti immateriali;
3. i costi connessi ai contratti di leasing diversi da quelli di cui alle lettere a) e b) del comma 6 dell'art. 41 del Reg. 702/2014 (quali il margine del concedente, i costi di rifinanziamento degli interessi, le spese generali e gli oneri assicurativi) non costituiscono costi ammissibili;
4. gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria. Costituiscono «manutenzione» tutti quegli interventi migliorativi che comportino esclusivamente la rinnovazione o sostituzione di parti di opere esistenti e/o diversi da quanto riportato nel precedente paragrafo "Condizioni di ammissibilità degli interventi";
5. gli investimenti per la trasformazione industriale del legname e per la produzione di pannelli e mobili;
6. i lavori, le opere ed i materiali aventi carattere di particolare prestigio e alta decorazione, anche se prescritte in sede di autorizzazione edilizia e/o paesaggistica; in tal caso sono ammissibili solo materiali per un valore massimo riferito a voci equivalenti indicate nel prezzario di riferimento;
7. il reimpianto dopo il taglio di utilizzazione non è ammissibile, ad esclusione delle conversioni di specie;
8. il capitale circolante (scorte vive e scorte morte);
9. in base a quanto previsto dall' art. 69 comma 3, lettera c, del Reg. (UE) n. 1303/2013, e dal comma 2 dell'articolo 7 del Reg. (UE) 702/2014 l'imposta sul valore aggiunto, salvo nei casi in cui non sia recuperabile a norma della normativa nazionale sull'IVA;
10. opere, investimenti in macchinari, attrezzature, impianti riferiti ad UTE/UPS diversa da quella indicata in domanda di aiuto, ancorché relativa alla stessa impresa, fatte salve le eccezioni di cui al precedente paragrafo "Localizzazione degli interventi";
11. gli interventi su fabbricati ad uso abitativo;
12. spese e opere relative alla realizzazione di abitazioni e alloggi, anche se destinati al personale dipendente;
13. investimenti finalizzati alla realizzazione di impianti per la produzione di energia destinata alla vendita;
14. costi di ammortamento.

3.6 Intensità del sostegno

Il tasso di contribuzione previsto per tutti gli investimenti, comprese le spese generali, è pari al 40% dei costi ammissibili.

E' possibile erogare un anticipo fino ad un massimo del 50% del contributo ammissibile a finanziamento.

3.7 Cumulabilità

I contributi concessi o erogati ai sensi del presente bando non sono cumulabili con altre agevolazioni e/o finanziamenti pubblici unionali, nazionali e regionali (es. tariffe incentivanti, detrazioni fiscali, credito d'imposta, ecc.) quando riferite alle stesse voci di spesa.

Il mancato rispetto di tale condizione porta all'esclusione o alla decadenza dal beneficio per gli investimenti che non soddisfano detto criterio di ammissibilità e il recupero degli aiuti eventualmente erogati, maggiorati degli interessi.

4. Modalità e termini di presentazione della domanda

4.1 Modalità di presentazione della domanda di aiuto

La domanda di aiuto deve essere presentata esclusivamente mediante procedura informatizzata impiegando la modulistica disponibile sulla piattaforma gestionale dell'anagrafe regionale delle aziende agricole gestita da ARTEA (di seguito "Anagrafe ARTEA") raggiungibile dal sito www.artea.toscana.it

4.2 Termini per la presentazione, la sottoscrizione e la ricezione della domanda di aiuto

Al fine della richiesta del sostegno previsto dal presente bando, il richiedente può presentare la domanda di aiuto a decorrere dalla data di pubblicazione sul BURT del presente bando ed entro le ore del

Le domande di aiuto ricevute oltre il suddetto termine di scadenza non sono ammissibili a finanziamento.

I soggetti che intendono accedere ai benefici previsti dal presente bando sono tenuti a documentare la propria posizione anagrafica mediante la costituzione, in Anagrafe ARTEA, del fascicolo aziendale elettronico ai sensi del DPR 503/1999 e della L.R. 45/2007 nei modi e nei termini indicati al paragrafo "Modalità di sottoscrizione e presentazione delle domande" del documento "Disposizioni Comuni".

Il mancato aggiornamento del fascicolo aziendale elettronico, in riferimento esclusivamente agli elementi necessari per l'istruttoria della domanda di aiuto, comporta la sospensione dell'ammissibilità a contributo, fino alla sua regolarizzazione.

Con riferimento ad ogni UTE o altro tipo di UPS, anche non direttamente collegata all'UTE, il richiedente può presentare, sul presente bando, una sola domanda di aiuto.

Le domande devono essere riferite ad una UTE/UPS, così come classificate nell'Anagrafe regionale delle aziende agricole presso ARTEA e di seguito elencate:

- unità tecnico-economiche (UTE), dotate di superfici agroforestali su cui si esercitano le attività di coltivazione e di conduzione dei cicli produttivi vegetali ed i principali servizi organizzativi delle restanti strutture di servizio aziendali;
- unità produttive specifiche quali: le unità produttive zootecniche (UPZ), le unità produttive integratrici di reddito, (UPI) (es. fabbricati adibiti ad agriturismo), le unità di trasformazione dei prodotti (UTP), le unità di erogazione servizi connessi alle produzioni agroalimentari (UTS), le unità tecniche forestali (UTF).

Nella domanda di aiuto deve essere indicata l'UTE/UPS in cui ricadono gli investimenti programmati dalla azienda.

Le domande e la documentazione allegata e/o successivamente presentata non sono soggette a imposta di bollo.

Le domande di aiuto devono essere sottoscritte e presentate secondo le modalità indicate dal decreto ARTEA n. 140 del 31/12/20015 e smi.

Ai fini dei termini di ricevibilità delle domande fa fede la data di ricezione.

La protocollazione in anagrafe ARTEA è automatizzata e associata alla registrazione della ricezione.

Le domande e la documentazione allegata e/o successivamente presentata non sono soggette a imposta di bollo.

4.3 Documentazione da allegare alla domanda di aiuto

La domanda di aiuto contiene gli elementi necessari a predisporre la graduatoria e per determinare il contributo a fronte degli investimenti richiesti. Inoltre contiene elementi relativi all'ammissibilità della domanda.

Le domande di aiuto sono presentate in forma completa. La domanda si considera "completa" se alla stessa viene allegata la documentazione elencata di seguito. L'assenza di uno o più dei tre documenti sotto elencati

(lettere a, b, c) o la presentazione di un documento non pertinente in luogo dei tre richiesti, comporta la non ammissibilità della domanda di aiuto.

Alla domanda di aiuto dovrà essere allegata la seguente documentazione in un formato accettato dal sistema informativo di ARTEA che consenta la verifica dei requisiti di accesso e dei criteri di selezione dichiarati ove non già posseduti dalla Pubblica Amministrazione nonché tutti gli elementi utili per la valutazione di merito del progetto (dettagli tecnici ed economici del progetto e/o degli acquisti in correlazione alle caratteristiche gestionali e capacità produttiva dell'azienda, autorizzazioni ove richieste, etc.):

a) Relazione firmata dal richiedente comprensiva di:

1. descrizione della situazione aziendale, in aggiunta a quanto disponibile nel fascicolo aziendale, al momento della presentazione della domanda (ordinamento colturale e/o e selvicolturale, processi produttivi aziendali, composizione della forza lavoro, caratteristiche ecologiche, stagionali dell'area oggetto dell'intervento,) e di quella prevista al termine degli interventi programmati con indicati i riferimenti catastali delle particelle oggetto dall'investimento e, ove opportuno, di documentazione fotografica relativa all'intervento;
2. descrizione degli investimenti che si intendono realizzare e degli obiettivi che si intende di raggiungere;
3. l'individuazione dei terreni forestali collegati agli acquisti richiesti (se pertinente);
4. la stima degli eventuali introiti ricavabili dal materiale legnoso ricavato dall'esecuzione dell'intervento o delle entrate nette nei casi previsti dal presente bando;
5. per gli interventi che lo prevedono, descrizione e definizione delle quantità di materia prima lavorata, gli approvvigionamenti della stessa;
6. stima dei tempi di attuazione degli investimenti (compreso le date presunte di inizio e di fine lavori);
7. nel caso di acquisiti, motivazione della scelta dell'offerta ritenuta più vantaggiosa in base a parametri tecnico-economici e costi/benefici; in alternativa, giustificazione della mancata acquisizione di almeno tre preventivi e, nel caso di impianti/processi innovativi o progetti complessi, dettagliata analisi tecnico/economica che consenta la disaggregazione del prodotto da acquistare nelle sue componenti di costo;
8. giustificazione di come gli investimenti concorrono al raggiungimento dei Miglioramenti attesi di cui al precedente paragrafo "Altre limitazioni";
9. dichiarazione di impegno di cui al punto "Vantaggi per i produttori agricoli di base" del precedente paragrafo "Altre limitazioni";
10. descrizione della congruità degli investimenti rispetto all'ordinamento produttivo, alla capacità produttiva e alle esigenze gestionali della UTE/UPS indicata in domanda di aiuto;
11. per gli investimenti di trasformazione di cui al precedente punto B.g) "miglioramento adeguamento, ripristino e realizzazione di infrastrutture logistiche al servizio della gestione e utilizzazione forestale", descrizione quali-quantitativa che giustifichi in caso di impiego di prodotti di provenienza extra aziendale, il rispetto del limite massimo di 49% del totale di prodotti extra aziendali lavorati corredata da documentazione utile per la dimostrazione del requisito;
12. quando pertinente, dimostrazione della pronta cantierabilità indicando gli estremi del permesso a costruire e/o della VIA rilasciata quest'ultima ai sensi della L.R. n. 10/2010 e del DM 30/3/2015 n. 52;
13. nel caso di interventi effettuati all'interno di siti Natura 2000, descrizione degli elementi utili a giustificare la compatibilità con le "Norme tecniche relative alle forme e alle modalità di tutela e conservazione dei siti di importanza regionale" di cui alla DGR n. 644/2004 e alla DGR n. 454/2008;

14. in caso di investimenti effettuati all'interno di Aree protette istituite ai sensi della L. 394/91 e L.R. 49/95 e s.m.i., descrizione degli elementi utili a giustificare che gli interventi sono conformi ai contenuti previsti dagli strumenti di pianificazione e regolamentazione redatti dai soggetti gestori di dette aree protette;
15. per gli investimenti inerenti impianti tecnologici per la produzione di energia derivante da fonti rinnovabili, giustificazione del dimensionamento in cui siano dimostrate le necessità energetiche relative alle attività aziendali. Nel caso di impianti a "biomassa agro-forestale" indicazione della biomassa con cui sono alimentati gli impianti e dimostrazione della coerenza con quanto riportato nell'allegato X, parte V, parte II sez. 4 del D.Lgs 152/2006;
16. nel caso di generatori di calore, indicazione del valore minimo di rendimento di combustione corredato da documentazione tecnica dell'impianto.

Altra documentazione, ove pertinente:

- b) progetto tecnico** dell'intervento comprendente il computo metrico estimativo analitico delle opere da realizzare (firmato da un tecnico abilitato, se previsto dalle norme vigenti per la realizzazione dell'opera) e gli elaborati grafici comprendenti, nel caso di investimenti su beni immobili, di relativa cartografia topografica (scala minima 1:10.000) e catastale. Nel caso di "forniture di beni e servizi senza pagamento in denaro" nel computo metrico devono essere specificate le spese imputate ad eventuali macchinari ed attrezzature nella disponibilità del richiedente nonché le eventuali prestazioni volontarie non retribuite da parte del richiedente o dei suoi familiari. Il computo metrico deve essere redatto sulla base di prezziari indicati al precedente paragrafo "Spese ammissibili/non ammissibili".
- c) copia dei preventivi** di spesa a giustificazione della valutazione di congruità e degli importi dichiarati nella domanda di aiuto. I preventivi devono riportare l'indicazione del prezzo offerto al netto di IVA e eventuali sconti ed essere datati e firmati dal fornitore;
- d) la documentazione necessaria alla dimostrazione** di quanto richiesto al precedente paragrafo "Imprese in difficoltà". In alternativa, dichiarazione che il beneficiario ricade nella casistica di cui ai punti 3 e 4 del precedente paragrafo "Imprese in difficoltà" e di non trovarsi nelle condizioni in essi indicate;

Quanto indicato può essere integrato da ulteriori documenti nei casi in cui il GAL ne riscontri la necessità. Nel caso di difformità tra i dati riportati nelle singole sezioni della domanda di aiuto inserita sul sistema informativo di ARTEA e quelli riportati nella documentazione allegata alla stessa, fatto salvo quanto riconoscibile come errore palese, vale quanto indicato nella sezione della domanda e non negli allegati.

Il GAL MontagnAppennino si riserva la facoltà di richiedere integrazioni sulla documentazione presentata, secondo le specifiche indicate in sede di istruttoria di ammissibilità (v. paragrafo 5)

Non è ammessa la possibilità di presentare documentazione aggiuntiva non presentata al momento della domanda.

5. Valutazione e istruttoria della domanda

5.1 Criteri di selezione/valutazione

Le domande di aiuto sono inserite in una graduatoria in base al totale del punteggio ottenuto dalla somma dei valori attribuiti alle singole priorità. Le domande di aiuto con un punteggio totale al **di sotto di 5 punti** saranno escluse dall'aiuto.

Le operazioni di valutazione sono effettuate da una "commissione di istruttoria" istituita secondo il punto 8.1 del "regolamento interno del GAL". E' facoltà della Commissione di Istruttoria richiedere chiarimenti e/o integrazioni sui progetti.

	Criteri	Punti
I	Carattere innovativo Il progetto deve portare un elemento di innovazione per l'intera area; deve affrontare un problema comune nell'area per un determinato settore fornendo un modulo innovativo di risposta replicabile, deve rappresentare un progetto pilota innovativo cui tutte le imprese dell'area possano far riferimento e poter prendere idee per rispondere a problematiche comuni e/o deve contribuire ad affermare e/o recuperare nell'area Leader attività scarsamente presenti causa abbandono o di recente introduzione perciò poco rappresentate.	2
II	Esperienze formative/lavorative giovani (giovani si, alternanza scuola-lavoro/tirocini con università etc..)	1 rapporto: 2 2 rapporti: 2,5 ≥3 rapporti: 3
III	Impresa di nuova costituzione : il soggetto richiedente è un'impresa che si è costituita nei 6 mesi (180 giorni) precedenti la ricezione della domanda	2
IV	Energie rinnovabili: Il progetto prevede interventi finalizzati alla filiera foresta-legno-energia	2
V	Inclusione sociale: A. assunzione a tempo indeterminato (≥ 1 ULA) di soggetti svantaggiati (ai sensi della L. 381/1999 smi) o lavoratori svantaggiati (Reg. CE 800/2008 e s.m.i.) Il punteggio viene riconosciuto anche in caso di assunzione nei 12 mesi precedenti la presentazione della domanda.	2
	B. Il richiedente è una cooperativa sociale (ai sensi dell'art. 4 della L.381/1999) ovvero un'impresa sociale (ai sensi della L.106/2016)	2
	I PUNTEGGI A e B NON SONO CUMULABILI	
VI	Localizzazione investimento: L'intervento fondiario o, nel caso di acquisti di mezzi e attrezzature l'UTE/UTF/ il centro aziendale, ricadono prevalentemente (> 50%) in una delle seguenti aree:	
	A. Zone appartenenti alla Rete Natura 2000 oppure ad Aree protette (comprese aree contigue)	2
	B. zone con maggiore diffusione dei boschi - territorio di comuni con indice di boscosità superiore al 70%	2
	I PUNTEGGI A B E C SONO CUMULABILI	
VII	Tipologia di beneficiario:	
	A. Imprenditori agricoli professionali e equiparabili ai sensi dell'articolo 8 D.Lgs 227/20001 e ss.mm.ii.	5
	B. Impresa iscritta all'albo di cui all'art. 13 della LR 39/2000	4
	C. Età del beneficiario (beneficiario di età inferiore a 40 anni). In caso di società, la priorità è attribuita quando almeno la metà degli amministratori ha un'età inferiore ai 40 anni	5
	D. Il soggetto richiedente possiede una delle seguenti qualifiche: consorzio forestale ai sensi dell'art. 19 della LR 39/2000, Soc. Coop. forestale di produzione, oppure è un gestore di usi civici, reti d'impresa.	10

	E. Imprese iscritte all'Elenco regionale delle ditte boschive ai sensi dell'art. 38/bis della LR 39/00	5
I PUNTEGGI B E D NON SONO CUMULABILI		
VIII	Carattere integrato: A. Il progetto è integrato con gli obiettivi principali della riserva area MAB: <i>Per la conservazione:</i> - Tutelare la biodiversità <i>Per lo Sviluppo:</i> - Sostenere l'agricoltura di montagna, estensiva e di qualità	2
	B. Il progetto è integrato con il Tematismo "Lo sviluppo locale" - Azione F1 "Biodiversità e identità" e Azione F3 "Filieri di prodotto" della SNAI Area Pilota Garfagnana – Lunigiana – Media Valle del Serchio – Appennino Pistoiese.	2
	I PUNTEGGI A E B SONO CUMULABILI	

A parità di punteggio è prioritaria la domanda presentata con minore importo di investimento complessivo indicato in domanda di aiuto e, in caso di ulteriore parità, in base alla data e ora di presentazione della domanda.

Tutti i criteri di selezione devono essere dichiarati al momento della presentazione della domanda di aiuto, e sono verificati prima dell'emissione del contratto per l'assegnazione dei contributi con riferimento al momento della presentazione della domanda di aiuto;

E' fatta eccezione per i criteri "[Territorio Localizzazione intervento – lettere a\), b\), lettere VIII eb\)](#)", "Settori di intervento – lettere [XI a\)](#) e [b\)](#)", "Dimensione aziendale – lettera [XII Aa\)](#) e [B\)](#)", per i quali la verifica *degli stessi* deve essere effettuata con riferimento all'ultimo piano delle coltivazioni presentato precedentemente alla domanda di aiuto *e nel caso della "consistenza di stalla" tenendo conto dei principi enunciati nei singoli criteri, e i criteri "Pari opportunità lettera X A), B) e C) che devono essere dichiarati al momento della presentazione della domanda di aiuto e sono verificati prima dell'emissione del contratto per l'assegnazione dei contributi con riferimento al momento della presentazione della domanda di aiuto.-*

Se dalle verifiche fatte in sede di istruttoria di ammissibilità risulta una riduzione di punteggio richiesto, la domanda di aiuto viene ricollocata in graduatoria.

Se dalle verifiche fatte prima della liquidazione del saldo, emerge che uno o più criteri di selezione non sono confermati si procederà a ridurre il punteggio iniziale per un valore pari a quello attribuito inizialmente a ciascuno di questi. La domanda di pagamento viene ammessa al pagamento solo se a seguito della rideterminazione del nuovo punteggio si posiziona entro quelle finanziabili. Nei casi in cui ciò non avvenga, si avrà la decadenza dal beneficio con conseguente risoluzione del contratto per l'assegnazione del contributo con recupero degli aiuti eventualmente erogati, maggiorati degli interessi.

In tutti i casi se il punteggio determinato a seguito di istruttoria risulta essere al di sotto dei **5 punti** si avrà l'esclusione della domanda o la decadenza dal beneficio con conseguente risoluzione del contratto per l'assegnazione del contributo con recupero degli aiuti erogati, maggiorati degli interessi.

5.2 Formazione della graduatoria

ARTEA trasmette ai GAL l'elenco delle domande ricevute secondo quanto dichiarato dal richiedente nella domanda di aiuto ed in base ai dati contenuti nel sistema informativo.

Il GAL, nei tempi indicati nel successivo paragrafo 5.4 "Modalità di istruttoria e fasi del procedimento" procede all'approvazione della graduatoria in base a quanto dichiarato dal richiedente nella Domanda di Aiuto e in base ai dati contenuti sul sistema informativo di ARTEA e nel "Fascicolo Aziendale elettronico".

Le domande sono ordinate in un elenco in base ai punteggi derivanti dai criteri di selezione come dichiarati dai richiedenti.

L'atto del GAL che approva la graduatoria contiene l'elenco dei richiedenti ordinati in base ai punteggi derivanti dai criteri di selezione e indica le domande potenzialmente finanziabili, quelle non finanziabili per carenza di risorse e quelle non ricevibili.

Per le domande che risultano non ricevibili, l'atto che approva la graduatoria deve indicare la relativa motivazione.

L'individuazione delle domande potenzialmente finanziabili non costituisce diritto al finanziamento in capo al soggetto richiedente.

L'Atto di approvazione della graduatoria e la graduatoria allegata saranno pubblicati sul BURT ed agli Albi degli Enti della territorio eligibile della SISL del GAL MontagnAppennino e ne sarà data evidenza sul sito www.montagnappennino.it

La notifica di potenziale finanziabilità delle domande di aiuto a seguito dell'approvazione della Graduatoria non è effettuata con modalità di comunicazione personale. La pubblicazione sul sito www.montagnappennino.it e la successiva pubblicazione sul BURT ed agli Albi degli Enti della territorio eligibile della SISL del GAL MontagnAppennino costituiscono la notifica personale.

5.3 Gestione della graduatoria e domande parzialmente finanziate

Qualora sulle domande appartenenti ad una graduatoria di soggetti potenzialmente finanziabili si verificano economie e/o si rendano disponibili eventuali maggiori risorse finanziarie derivanti da fondi aggiuntivi, le economie e le maggiori risorse finanziarie devono essere utilizzate per finanziare domande ammissibili e non finanziate per carenza di risorse seguendo l'ordine della graduatoria.

Il GAL MontagnAppennino procederà all'adozione di ulteriori provvedimenti che determinano lo scorrimento della graduatoria e l'individuazione di ulteriori domande di aiuto potenzialmente finanziabili.

Tale scorrimento è fatto sulla base delle economie e/o delle maggiori risorse finanziarie che si rendono disponibili nei **180** giorni successivi alla data del decreto di approvazione della graduatoria stessa.

La notifica di potenziale finanziabilità delle domande di aiuto a seguito dello scorrimento della graduatoria sarà effettuata con comunicazione personale da parte del GAL.

Nel caso della presenza di una domanda di aiuto parzialmente finanziabile per carenza di fondi (con riferimento sia alla graduatoria primaria che in quelle di scorrimento), la stessa non sarà finanziabile.

5.4 Modalità di istruttoria e fasi del procedimento

Le domande saranno istruite dal GAL MontagnAppennino.

La tabella sottostante riposta in sintesi le fasi principali del procedimento con la relativa tempistica:

FASI DEL PROCEDIMENTO	RESPONSABILE DELLA FASE	TERMINI
Presentazione domanda di aiuto completa, ove previsto, di tutta la documentazione	Richiedente	Entro i termini stabiliti nei singoli bandi
Ricezione delle domande di aiuto	ARTEA-CAA	
Protocollazione delle domande di aiuto	ARTEA	Entro 3 giorni dalla ricezione della domanda di aiuto.
Avvio procedimento di raccolta domande per la formazione della graduatoria.	ARTEA	Dalla data di protocollazione nel sistema informativo ARTEA
Approvazione graduatoria	GAL	Entro 30 giorni successivi alla data di chiusura del bando
Istruttoria di Ammissibilità e emissione del Contratto per l'assegnazione dei contributi	GAL	Entro 90 giorni successivi alla data di pubblicazione sul BURT della graduatoria (120 giorni nel caso che nei 90 giorni sia incluso il mese di agosto)

Comunicazione avvio del procedimento istruttorio con indicazione del responsabile	GAL	Contestualmente all'avvio dell'istruttoria
Presentazione domanda di anticipo	Beneficiario	Entro la data indicata nel Contratto per l'assegnazione dei contributi
Istruttoria domanda di anticipo	GAL	Entro 30 giorni dalla presentazione della domanda di anticipo
Comunicazione di adattamento tecnico (se precedente l'emissione del Contratto per l'assegnazione dei contributi)	Beneficiario	Entro l'emissione del Contratto per l'assegnazione dei contributi.
Presentazione domanda di variante successiva all'emissione del Contratto per l'assegnazione dei contributi	Beneficiario	Almeno 60 giorni di calendario prima del termine ultimo per la presentazione della domanda di pagamento.
Istruttoria domanda di variante/comunicazione di adattamento tecnico	GAL	Entro 30 giorni dalla presentazione/comunicazione
Presentazione domanda di pagamento a titolo di SAL	Beneficiario	Almeno 60 giorni di calendario prima del termine ultimo per la presentazione della domanda di pagamento
Istruttoria domanda di pagamento a titolo di SAL	GAL	Entro 30 giorni dal termine ultimo per la presentazione della domanda di pagamento
Presentazione domanda di proroga	Beneficiario	Entro la scadenza per la presentazione della domanda di pagamento
Istruttoria domanda di proroga	GAL	Entro 10 giorni dalla presentazione di proroga
Presentazione domanda di pagamento a saldo	Beneficiario	Entro il termine stabilito nel Contratto per l'assegnazione dei contributi
Istruttoria domanda di pagamento a saldo	GAL	Entro 60 giorni dal termine ultimo per la presentazione della domanda di pagamento (90 giorni nel caso che nei 60 giorni sia incluso il mese di agosto)
Elenchi di liquidazione	GAL	Entro 60 giorni dal termine ultimo per la presentazione della domanda di pagamento
Autorizzazione al pagamento	ARTEA	Entro 60 giorni dalla data di ricezione dell'elenco di liquidazione

5.5 Istruttoria di ammissibilità

L'istruttoria delle domande di aiuto è finalizzata ad accertare l'ammissibilità della stessa e viene fatta nei modi e nei termini descritti nel paragrafo "Istruttoria delle domande di aiuto" del documento "Disposizioni Comuni" e nel Regolamento interno del GAL MontagnAppennino.

5.6 Correzione degli errori palesi

Il richiedente o il beneficiario può chiedere la correzione di errori palesi commessi nella compilazione di una domanda, intesi come errori relativi a fatti, stati o condizioni posseduti alla data di presentazione della domanda stessa e desumibili da atti, elenchi o altra documentazione in possesso di ARTEA, degli uffici competenti dell'istruttoria o del richiedente.

Sono esclusi gli errori/omissioni commessi nella dichiarazione/documento inerente i criteri di selezione, che non sono sanabili.

Gli uffici competenti valutano se ammettere o meno la correzione richiesta.

In fase di istruttoria delle domande di aiuto o di pagamento nel caso in cui il GAL riscontri errori palesi, quest'ultimo può comunque procedere alla loro correzione, dandone comunicazione al richiedente.

I termini e le modalità per la richiesta di correzione degli errori palesi e della relativa istruttoria sono definiti nel paragrafo "Correzione errori palesi" del documento "Disposizioni Comuni".

6. Realizzazione e modifica dei progetti

6.1 Contratto per l'assegnazione dei contributi

A seguito dell'esito positivo dell'istruttoria delle domande di aiuto, il GAL provvede a predisporre il contratto per l'assegnazione dei contributi per le domande risultate finanziabili. Il contratto deve contenere almeno i seguenti elementi:

- intestazione del beneficiario e numero della sua domanda;
- descrizione e importo degli investimenti ammessi;
- importo del contributo assegnato, con evidenziata la quota di partecipazione del fondo comunitario FEASR;
- importo del contributo concesso in forza del regime "de minimis" (se pertinente);
- importo erogabile a titolo di anticipo (se richiesto) o le modalità e i tempi per la eventuale presentazione della domanda di anticipo;
- l'obbligo di fornire tutte le informazioni utili al monitoraggio dell'avanzamento dei lavori e delle spese;
- ove opportuno, i termini e la cadenza per la presentazione del monitoraggio dell'avanzamento dei lavori e delle spese;
- i termini e le modalità per la presentazione delle richieste di variante, con autorizzazione al GAL, nel caso di accettazione della richiesta, a modificare unilateralmente il contratto;
- i termini e le modalità per la presentazione delle richieste di proroga, con autorizzazione al GAL, nel caso di accettazione della richiesta, a modificare unilateralmente il contratto;
- i termini e le modalità per la presentazione della domanda di pagamento a titolo di Stato di Avanzamento Lavori (SAL);
- il termine per la presentazione della domanda di pagamento del saldo;
- le indicazioni in merito alle modalità di pagamento dei fornitori ed alle modalità di rendicontazione ammesse;
- altre prescrizioni e condizioni specifiche, compresi gli obblighi di pubblicità dei contributi ricevuti dal beneficiario;
- gli impegni che graveranno sul beneficiario durante l'esecuzione dei lavori e successivamente al saldo dei contributi;
- ove pertinente, una liberatoria rispetto a danni causati nella esecuzione delle operazioni da ogni responsabilità dell'amministrazione del GAL MontagnAppennino.
- riduzioni come definite da successivo atto Regionale;
- modalità inerenti il trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 113 "Informazione dei beneficiari" del Reg. (UE) n. 1306/2013, "Gli Stati membri informano i beneficiari del fatto che i dati che li riguardano saranno pubblicati in conformità dell'articolo 111 e che tali dati possono essere trattati dagli organi ispettivi e investigativi dell'Unione e degli Stati membri allo scopo di salvaguardare gli interessi finanziari dell'Unione. In conformità delle prescrizioni della direttiva 95/46/CE, in ordine ai dati personali gli Stati membri informano i beneficiari dei diritti loro conferiti dalle norme sulla protezione dei dati personali e delle procedure applicabili per esercitarli..";
- la clausola che, in caso di modifica delle disposizioni attuative regionali, per le fasi successive all'emissione del contratto per l'assegnazione dei contributi, valgono le nuove disposizioni se più favorevoli al beneficiario. In tal caso il contratto per l'assegnazione dei contributi si intende aggiornato e/o sottoposto automaticamente alle nuove disposizioni;
- le disposizioni inerenti la possibilità di poter presentare ricorso giurisdizionale al TAR nei termini di legge

oppure, in alternativa, presentare ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, per soli motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla data di notificazione, di comunicazione o di piena conoscenza comunque acquisita.

La sottoscrizione del contratto per l'assegnazione dei contributi avviene nei modi e nei termini indicati al paragrafo "Contratto per l'assegnazione dei contributi – Procedure inerenti il contratto per l'assegnazione dei contributi" del documento "Disposizioni Comuni".

6.2 Impegni del beneficiario

Tramite la sottoscrizione della domanda di aiuto, il richiedente, si impegna a:

- a) produrre, al momento della presentazione della domanda di pagamento, titoli che prevedono il possesso dei beni immobili in cui ricadono gli investimenti per almeno 5 anni, fatto salvo il rispetto degli impegni di cui al paragrafo "Periodo di non alienabilità e vincoli di destinazione" del documento "Disposizioni Comuni";
- b) mantenere, in caso di variazione della composizione dell'UTE/UPS dalla presentazione della domanda di pagamento e fino alla conclusione degli impegni di cui al paragrafo "Periodo di non alienabilità e vincoli di destinazione" del documento "Disposizioni Comuni", la coerenza dal punto di vista dell'indirizzo produttivo e dimensionale con l'investimento ammesso a finanziamento e a rispettare le condizioni di ammissibilità, i tassi di contribuzione e i criteri di selezione nei modi e nei termini di cui al precedente paragrafo "possesso UTE/UPS" delle suddette "Disposizioni Comuni";
- c) garantire il possesso dei beni immobili oggetto degli interventi o dei beni immobili ad essi collegati in base alle condizioni descritte nel paragrafo "Possesso dell'UTE/UPS" del documento "Disposizioni Comuni";
- d) nel caso di ammissione a contributo della domanda di aiuto, a non richiedere/ottenere altre agevolazioni/finanziamenti pubblici unionali, nazionali e regionali (es. tariffe incentivanti, detrazioni fiscali, credito d'imposta, ecc.) per gli stessi investimenti/voci di spesa ammessi e poi finanziati con il presente bando;
- e) nel caso di interventi che non sono soggetti al rilascio del permesso a costruire, acquisire i permessi/autorizzazioni, inclusi gli studi di incidenza ove previsti, necessari per la realizzazione degli interventi precedentemente all'inizio dei lavori ed a comunicarne gli estremi nella domanda di pagamento;
- f) presentare apposita fideiussione a favore di ARTEA nel caso di richiesta di anticipo o SAL; Se il beneficiario è un Ente pubblico, in sostituzione della garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa, deve essere presentato un atto di un organo dell'Ente richiedente con il quale lo stesso si impegna alla restituzione totale o parziale delle somme richieste a titolo di anticipo o SAL, qualora gli interventi previsti dal progetto non vengano realizzati e gli obiettivi non raggiunti, oppure vengano realizzati parzialmente;
- g) richiedere l'autorizzazione all'esecuzione di varianti e a realizzarle nei tempi e nei modi previsti nel documento "Disposizioni Comuni";
- h) comunicare, nei tempi stabiliti nel documento "Disposizioni Comuni" gli eventuali adattamenti tecnici;
- i) comunicare, nei tempi stabiliti nel documento "Disposizioni Comuni" gli eventuali cambi di titolarità dell'azienda;
- j) presentare la domanda di pagamento nei termini indicati nel contratto per l'assegnazione dei contributi, salvo la concessione di proroghe;
- k) sostenere direttamente tutte le spese collegate all'investimento;
- l) sostenere le spese utilizzando esclusivamente conti bancari o postali a sé intestati (o cointestati) e di effettuarle con le modalità previste dal paragrafo "Gestione dei flussi finanziari e modalità di pagamento" nella consapevolezza che i pagamenti provenienti da conti correnti intestati ad altri soggetti, seppure nei casi in cui si abbia la delega ad operare su di essi, non sono ammissibili;
- m) produrre o integrare la documentazione prevista nel bando o nel documento "Disposizioni Comuni" oppure richiesta dall'ufficio istruttore nelle varie fasi del procedimento;

- n) rispettare gli obblighi in materia di informazione e pubblicità di cui al paragrafo "Disposizioni in materia di informazione e pubblicità" del documento "Disposizioni Comuni";
- o) rispettare per tutta la durata del periodo di vincolo ex post le disposizioni di cui al paragrafo "Periodo di non alienabilità e vincolo di destinazione" del documento "Disposizioni Comuni";
- p) garantire la corretta manutenzione e funzionalità dei beni immobili o dei macchinari o di quanto altro finanziato, per tutto il periodo di vincolo ex post di cui al paragrafo "Periodo di non alienabilità e vincolo di destinazione" del documento "Disposizioni Comuni";
- q) comunicare preventivamente al GAL che ha emesso il provvedimento di concessione del contributo, qualora, per esigenze imprenditoriali, un impianto fisso o un macchinario o una "struttura mobile" oggetto di finanziamento, necessiti di essere spostato dall'insediamento produttivo ove lo stesso è stato installato ad un altro sito appartenente allo stesso beneficiario nella consapevolezza che sono ammessi gli spostamenti che non comportano un indebito vantaggio;
- r) quando pertinente, acquisire e/o mantenere la piena disponibilità e l'agibilità dei locali destinati all'installazione di macchinari, attrezzature o impiantistica;
- s) aggiornare il fascicolo elettronico, con riferimento esclusivamente agli elementi necessari per l'istruttoria della domanda di aiuto e pagamento;
- t) conservare per un periodo di almeno cinque anni dalla data di pagamento tutta la documentazione relativa al progetto, compresi i documenti giustificativi di spesa;
- u) permettere in ogni momento sopralluoghi e controlli da parte del personale dei soggetti competenti;
- v) restituire, su comunicazione del soggetto competente, gli eventuali fondi indebitamente ricevuti;
- w) comunicare tutte le variazioni che possono intervenire nel periodo di impegno e che possono modificare in modo sostanziale le condizioni collegate agli impegni previsti;
- x) realizzare gli investimenti conformemente a quanto previsto nella domanda e ammesso nel contratto per l'assegnazione dei contributi, salvo eventuali adattamenti tecnici e/o varianti se autorizzate;
- y) rispettare, per gli investimenti nella trasformazione e commercializzazione, il limite di 1/3 del totale dei prodotti lavorati nel caso di impiego di prodotti di provenienza extra aziendale;
- z) rispettare tutte le limitazioni, esclusioni e disposizioni tecniche previste nel presente documento, nel contratto per l'assegnazione dei contributi e nel verbale di accertamento finale;
- aa) confermare i criteri di selezione per i quali il bando prevede la verifica in sede di istruttoria della domanda di pagamento nella consapevolezza che la domanda viene ammessa al pagamento solo se a seguito della rideterminazione del punteggio si posiziona entro quelle finanziabili;
- bb) ad attivare, quando indicati nella domanda di aiuto, i tirocini non curriculari nei modi e nei termini previsti dalla L.R. 32/2002 e dal DPGR n. 47/R/2003 nella consapevolezza che, se in sede istruttoria della domanda di pagamento, risulta una riduzione rispetto a quanto preventivato, il punteggio sarà rimodulato come previsto nel presente documento;
- cc) a sottoscrivere il contratto nei modi e nei termini indicati nel paragrafo "Contratto per l'assegnazione dei contributi – Procedure inerenti il contratto per l'assegnazione dei contributi" del documento Disposizioni Comuni, nella consapevolezza che la mancata sottoscrizione comporta la revoca del provvedimento di assegnazione;
- dd) assumersi ogni responsabilità per eventuali danni a persone o cose causati in conseguenza della realizzazione delle opere ammesse a contributo;
- ee) nel caso in cui il richiedente sia un soggetto di diritto pubblico, garantire le condizioni di cantierabilità previste nel precedente paragrafo "Cantierabilità degli investimenti";
- ff) nel caso in cui il richiedente sia un soggetto di diritto pubblico, garantire il rispetto della normativa in materia di appalti pubblici, anche di settore, come specificato al successivo paragrafo "Operazioni realizzate da Enti pubblici, Organismi di diritto pubblico e altri soggetti sottoposti alla normativa sugli appalti pubblici" del documento "Disposizioni Comuni";
- gg) nel caso di imprese di nuova costituzione o di altre casi ad esse assimilati, produrre alla scadenza del terzo esercizio finanziario successivo alla domanda di pagamento, la dimostrazione del raggiungimento dei requisiti richiesti per l'esecuzione degli investimenti e nei casi previsti dal presente bando;

6.3 Modifiche dei progetti

Le modifiche ai progetti che avvengono prima dell'emissione del contratto per l'assegnazione dei contributi sono disciplinate nel paragrafo "Varianti in corso d'opera e adattamenti tecnici" del documento "Disposizioni Comuni".

Le modifiche che avvengono successivamente all'emissione del contratto per l'assegnazione dei contributi sono disciplinate nel successivo paragrafo "Disposizioni finali".

6.4 Modifica del richiedente/beneficiario

La modifica del richiedente/beneficiario che avvengono prima dell'emissione del contratto per l'assegnazione dei contributi sono disciplinate nel paragrafo "Condizioni generali inerenti il "cambio di titolarità dell'azienda" del documento "Disposizioni Comuni".

Le modifiche che avvengono successivamente all'emissione del contratto per l'assegnazione dei contributi sono disciplinate nel successivo paragrafo "Disposizioni finali".

7. Erogazione e rendicontazione

7.1 Modalità di rendicontazione delle spese ammissibili

La rendicontazione delle spese deve avvenire secondo quanto disciplinato nel contratto per l'assegnazione dei contributi e nel paragrafo "Spese ammissibili/non ammissibili" del documento "Disposizioni Comuni".

7.2 Modalità di erogazione dell'aiuto

L'erogazione dell'aiuto concesso avviene a seguito della presentazione della domanda di pagamento tramite il sistema ARTEA.

Le modalità e i termini relativi alla presentazione della domanda di pagamento sono disciplinati nel contratto per l'assegnazione dei contributi e nel paragrafo "Domanda di pagamento" del documento "Disposizioni Comuni".

7.3 Erogazione dell'anticipo e garanzia fideiussoria

L'anticipo può essere richiesto in una unica soluzione fino al raggiungimento della percentuale massima del 50% del contributo ammesso a finanziamento attraverso apposita richiesta sul sistema informativo di ARTEA.

L'anticipo è erogato solo successivamente all'inizio delle attività oggetto di contributo, a seguito della presentazione dei seguenti documenti:

- garanzia fideiussoria rilasciata a favore di ARTEA (Organismo Pagatore) pari al 100% dell'importo dell'anticipo richiesto redatta conformemente al modello approvato con decreto di ARTEA;
- dichiarazione a firma del richiedente e del direttore lavori (ove previsto) dalla quale risulti che i lavori/acquisti sono iniziati e la data di inizio degli stessi.

Se al momento del saldo risulti che l'anticipo corrisposto sia stato superiore al 50% del contributo finale riconosciuto al pagamento (al netto di eventuali sanzioni), occorre recuperare dal pagamento finale gli interessi legali maturati sulla parte eccedente l'anticipo pagato.

8. Verifiche, controlli e revoche

8.1 Verifica finale dei progetti

Le verifiche finali dei progetti effettuate a seguito della presentazione della domanda di pagamento a titolo di saldo sono disciplinate nel paragrafo "Istruttoria della domanda di pagamento a titolo di saldo" del documento "Disposizioni Comuni".

8.2 Rinuncia

Nel caso in cui il beneficiario intenda rinunciare al contributo concessogli deve comunicarlo all'ufficio al GAL nei modi e nei termini previsti al paragrafo "Richieste e comunicazioni collegate al procedimento" del documento "Disposizioni Comuni".

8.3 Controlli e ispezioni

Le domande sono soggette a controlli in loco ed ex post ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, artt, 49 e seguenti.

8.4 Sanzioni

Le attività di gestione e controllo sono condotte in conformità a quanto disposto:

- dal Reg. (UE) n. 1306/2013,
- dal Reg. (UE) n. 640/2014,
- dal Reg. (UE) n. 809/2014,
- dal D.M. n. 3536 del 8 febbraio 2016 s.m.i.,

Fatta salva l'applicazione dell'art. 63 del Reg. UE 809/2014, in caso di mancato rispetto degli impegni ai quali è subordinata la concessione del contributo, si applicano le riduzioni e le esclusioni che saranno disciplinate con successivo Atto della G.R., in attuazione del D.M. 8/2/2016 n. 3536.

Le inadempienze dovute al non rispetto degli impegni provocano una riduzione del premio fino all'esclusione dal beneficio. Pertanto, con successiva delibera di Giunta Regionale saranno definite le riduzioni e i casi di rifiuto o revoca dell'aiuto tenuto conto della gravità, entità, durata e frequenza dell'inadempienza stessa, alla luce del DM 8 febbraio 2016, n. 3536 "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Reg. (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale".

9. Disposizioni finali

9.1 Informativa e tutela ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003

Il richiedente deve consentire, ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003, il trattamento e la tutela dei dati personali.

9.2 Responsabile del procedimento

Ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", e s.m.i. la struttura amministrativa responsabile dell'adozione del presente avviso è il GAL MontagnAppennino riconosciuto quale soggetto responsabile per l'attuazione e la gestione della Misura 19 del PSR 2014-2020 Regione Toscana, con DGR. n. 1243 del 05/12/2016, Tel 0583/88346, e-mail: gal@montagnappennino.it

Il diritto di accesso di cui all'art. 22 e ss. della L. 241/1990 e ss.mm.ii e all'art. 5 e ss. della L.R. 40/2009 e s.m.i viene esercitato, mediante richiesta motivata scritta e previa intesa telefonica, nei confronti del GAL MontagnAppennino le modalità di cui agli art.li. n. 8 e 9 della citata Legge.

Il Responsabile del Procedimento è il Responsabile Tecnico Amministrativo del Gal MontagnAppennino, Stefano Stranieri.

Informazioni sui contenuti del bando possono essere reperite contattando l'Animatore referente di misura **Mirta Sutter**, Telefono 0583 88346, e-mail al seguente indirizzo: sutter.gal@montagnappennino.it

Il testo integrale del presente bando e la relativa modulistica è pubblicato sul sito del GAL MontagnAppennino, www.montagnappennino.it con i relativi allegati ed informazioni.

Il testo integrale del presente bando è affisso inoltre agli albi degli Enti Pubblici del Territorio eligibile dei comuni della provincia di Lucca e di Pistoia.

9.3 Disposizioni finali

Si precisa che, come indicato anche nei paragrafi precedenti, la verifica di tutti gli elementi concorsuali necessari per la stipula del contratto per l'assegnazione dei contributi è effettuata in base a quanto indicato dal documento "Disposizioni Comuni".

Per le fasi successive all'emissione del contratto per l'assegnazione dei contributi, si rimanda a quanto stabilito nel documento "Disposizioni Comuni" vigente al momento dell'espletamento delle procedure ad esse relative, se più favorevoli per il beneficiario. In tal caso il contratto si intende automaticamente aggiornato con le nuove disposizioni.

Il Responsabile del procedimento si riserva la possibilità di integrare o modificare il presente bando, per effetto di prescrizioni comunitarie e nazionali intervenute entro il termine per l'invio delle domande di contributo. In tal caso, il Responsabile del procedimento pubblica sul BURT ed agli Albi degli Enti della territorio eligibile delle province di Lucca e Pistoia della SISL e sul sito www.montagnappennino.it, le modifiche intervenute e comunica le modalità per l'integrazione delle domande.

Per quanto non espressamente previsto dal presente bando si applicano le norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti, nonché le "Disposizioni Comuni". Il GAL si riserva di applicare eventuali norme di riferimento subentranti in materia di aiuti, in relazione a nuovi orientamenti comunitari.